

CONTRATTI DEL CONSUMATORE	4
Educazione del consumatore	4
Pratiche commerciali scorrette	4
Clausole vessatorie	5
Il credito al consumo	6
La tutela giurisdizionale	6
Contratti tipici	8
Contratti atipici	8
LA COMPRAVENDITA	9
TIPI DI VENDITA	9
FORMA DEL CONTRATTO	9
LA GARANZIA PER EVIZIONE	9
Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509 c.c.)	10
Vendita di cose mobili (artt. 1510-1522 c.c.)	11
Vendita di beni di consumo	12
Vendita di beni di consumo – Approfondimenti	13
Denuncia dei vizi	13
Consegna dei beni venduti	13
Passaggio del rischio	14
Vendita con riserva di proprietà (o patto di riservato dominio)	14
La vendita immobiliare (artt. 1537 ss. c.c.)	15
ALTRI CONTRATTI DO UT DES	15
EVOLUZIONE NORMATIVA	16
I contratti di vendita a termine e di riporto	17
Tutela nei servizi di investimento	17
Collegamenti con altri contratti di scambio	17
I CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL'ALTRUI ATTIVITÀ GIURIDICA	17
MANDATO	17
Tipologie di Mandato	18
Mandato ad acquistare immobili o mobili registrati	18
Mandato per beni mobili non registrati	18
Responsabilità del mandatario	19
Contratto di affiliazione commerciale (Franchising)	20
La Mediazione	20

Le vendite piramidali	21
DEPOSITO	21
COMODATO	21
Mutuo	22
LA RENDITA	22
ASSICURAZIONI	23
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	23
ASSICURAZIONE SULLA VITA	23
GIUOCO E LA SCOMMESSA	24
DIRITTO DI FAMIGLIA	24
Il matrimonio	25
Celebrazione	25
Impugnazione del matrimonio	26
Invalidità del matrimonio	26
Matrimonio putativo	26
Matrimonio concordatario	27
Matrimonio canonico	27
Diritti e doveri personali dei coniugi	28
La crisi della coppia. La separazione personale dei coniugi	28
La separazione legale può essere giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.)	29
Negoziiazione assistita	29
Separazione consensuale	29
Effetti della separazione	29
Cause di Scioglimento del matrimonio (divorzio)	30
figli	30
FILIAZIONE	31
L'azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio	32
RICONOSCIMENTO	32
La dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità.	33
I figli nati da genitori legati tra loro da relazione di paternità o affinità	33
La condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio: l'esercizio delle funzioni genitoriali, il cognome del figlio e il suo inserimento nella famiglia del genitore	34
La procreazione medicalmente assistita	34
responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio	34
La tutela dei minori	35
L'adozione dei minori	35

L'adozione internazionale	36
Affidamento temporaneo del minore	37
Adozione di maggiorenne	37
Obbligo degli alimenti	37
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI	38
Donazioni	38
Libertà testamentaria	39
Successione di legittima	39
Eredità	39
Successione	39
L'indegnità a succedere	40
La rappresentazione	40
Successione legittima	40

CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Carattere personalistico: applicabile solo quando ci sono specifici connotati. Codice del consumo (**D.lgs 6/9/2005 n° 206**): diviso in 6 parti in cui vengono enumerati i diritti del consumatore (es. salute, sicurezza informazione, buona fede, correttezza, trasparenza, equità):

1. **Il professionista:** persona **fisica o giuridica** che agisce nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale svolta ovvero uno suo intermediario.
2. **Il consumatore:** per consumatore intendiamo la **persona fisica** che agisca per **scopi estranei all'attività** imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta. Dovrà essere **per forza una persona FISICA**.

EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

1. **Due fondamentali direzioni per tutelare il consumatore**, imposte da legge:

1. Regole di **correttezza nell'informazione precontrattuale**. Art. 5 del codice del consumatore troviamo comma 2 e 3 che riassumono:

— **Comma 2** “*Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.*” Quando si vende un prodotto o si offre un servizio, è **obbligatorio fornire informazioni chiare e precise** su:

- la **sicurezza** (cioè se è sicuro da usare, se ci sono rischi),
- la **composizione** (per es. ingredienti, materiali usati),
- la **qualità** (caratteristiche, prestazioni, durata, ecc.).

Queste informazioni sono **fondamentali** e fanno parte dei diritti che spettano sempre al consumatore.

—**Comma 3:** “*Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.*”

Le informazioni destinate al consumatore devono:

- essere **adatte al mezzo usato** (es. scritte per i siti web, orali per i call center, visive per la pubblicità, ecc.),
- essere **chiare, semplici e comprensibili**, evitando tecnicismi inutili o linguaggio ingannevole,
- tenere conto di **come si conclude il contratto** (online, in negozio, per telefono) e delle **caratteristiche specifiche del settore** (moda, tecnologia, alimentare, ecc.),
- servire a far sì che il consumatore possa **capire davvero cosa sta acquistando** e prendere decisioni consapevoli.

In sostanza: non basta fornire le informazioni, devono essere date nel modo giusto per essere utili e comprensibili.

2. Promuove le conoscenze e le capacità di valutazione del consumatore: troviamo art. 4 codice consumatori che tratta di **educazione del consumatore per maggiore consapevolezza dei diritti spettanti ad esso**.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Pratica commerciale: qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, **posto in essere da un professionista in relazione alla promozione**, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

La legge **VIETA** le pratiche commerciali scorrette: **quindi contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio**. A questa definizione generale la legge ci dice **quali possono essere le condotte scorrette: 2 categorie**

1. AZIONI ED OMISSIONI INGANNEVOLI:

- **Azione ingannevole:** la pratica commerciale che contiene **informazioni non rispondenti al vero**, o seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua prestazione complessiva, **induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio** o comunque lo porta a prendere una decisione di natura commerciale che **altrimenti non avrebbe preso** (Ferragni caso Pandoro).
- **Omissione ingannevole:** È una pratica in cui il **venditore nasconde** o non dice informazioni **importanti**, oppure le presenta in modo poco chiaro, **impedendo al consumatore di capire bene il prodotto o servizio**. *Art. 22: omissione di informazioni rilevanti:* caratteristiche del prodotto, indirizzo geografico o identità del professionista, oppure **prezzo o modalità di calcolo dello stesso, di pagamento di consegna o modalità di gestione dei reclami**.

2. PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE: mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente **la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e pertanto lo induce ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe mai preso**.

Le pratiche commerciali **ingannevoli** ledono la **libertà del consumatore**, incidendo e distorcendo profondamente il suo processo cognitivo e inducendolo ad **adottare o meno una decisione di natura economica**. Tali pratiche **rappresentano azioni che compromettono la libertà decisionale anche attraverso indebite pressioni, sia fisiche che psicologiche**

CLAUSOLE VESSATORIE

Con l'espressione di clausole vessatorie si fa riferimento a **clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale**, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un'altra. Clausola vessatoria un contraente a beneficio dell'altro si pensi alla clausola che escluda per una parte la facoltà di chiedere la risoluzione per inadempimento o il diritto al risarcimento del danno. È di tutta evidenza che si realizza una sperequazione tra i contraenti e la legge osteggia il verificarsi di situazioni simili. Come vedremo, la disciplina normativa sulle clausole vessatorie si trova segnatamente:

1. Nel Codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.),
2. Nel Codice del Consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005).

La disciplina applicabile varia a seconda della natura dei contraenti:

1. Si applica la normativa **codicistica**, nel caso di **contratti conclusi tra professionisti o imprenditori** (B2B, ossia business to business) o tra **consumatori**.
2. Si applica la **disciplina consumistica**, nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore.
 1. **Cosa sono le clausole onerose?** Le clausole onerose sono **condizioni contrattuali** particolarmente **svantaggiose per una delle parti**, spesso il consumatore o la parte più debole del contratto. Possono limitare diritti o imporre obblighi gravosi (es. penali, limitazioni di responsabilità, rinunce a tutele legali).
 2. **Dove si trovano più spesso?** Si trovano principalmente nei:
 - **Contratti standard o di massa:** contratti identici usati con molti clienti (es. contratti telefonici, energia elettrica).

- **Contratti per adesione:** l'utente firma un modulo o formulario predisposto **unilateralmente** da una delle parti (il professionista o l'azienda).
3. **Chi sono le parti in questi contratti?**
 - **Il predisponente:** chi scrive il contratto (es. compagnia telefonica).
 - **L'aderente:** chi accetta le condizioni senza poterle modificare (es. il cliente).
 4. **Validità delle clausole generali di contratto:** Secondo l'*art. 1341, comma 1, c.c.*:
 - Le clausole generali sono valide se l'aderente **le conosceva o poteva conoscerle** con un minimo di attenzione.

Per le **clausole onerose**, però, l'*art. 1341, comma 2, c.c.* richiede **Conoscenza effettiva**, provata con **sottoscrizione specifica**. Quindi devono essere accettate in modo chiaro e consapevole.

5. **Come si interpretano le clausole ambigue?** Secondo l'*art. 1370 c.c. e l'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo*, le clausole si interpretano a favore dell'aderente: è la regola dell'interpretazione contro chi ha scritto il contratto (interpretatio contra stipulatorem).
6. **Contratti con moduli o formulari (art. 1342 c.c.):** Se ci sono clausole aggiunte al modulo, e queste sono incompatibili con quelle standard, prevalgono anche se non si cancellano le vecchie. Questo tutela eventuali modifiche personalizzate.
7. **Tutela del consumatore (Codice del Consumo):**
 - Le regole del Codice del Consumo **si applicano sempre** quando c'è un contratto tra **professionista e consumatore**, anche se il contratto non è standard.
 - Anche **un solo contratto** predisposto in modo unilaterale può contenere clausole **vessatorie** (svantaggiose) e quindi essere soggetto a controllo.

Cassazione 6802/2010: anche un contratto isolato può contenere clausole vessatorie se il contenuto è stato deciso solo da una parte.

In sintesi: Le **clausole onerose** vanno trattate con particolare attenzione nei contratti **predisposti da una sola parte**. La legge richiede che il contraente debole (l'aderente o il consumatore) sia **consapevole** di queste clausole e le **accetti espressamente**, altrimenti non sono valide. Inoltre, la legge e la giurisprudenza pongono limiti anche nei rapporti singoli, non solo nei contratti di massa

IL CREDITO AL CONSUMO

Mezzo di **facilitazione** per il **pagamento** nella forma della dilazione e della rateizzazione al fine di acquistare **beni durevoli o di consumo o servizi** (elettrodomestici/auto/vacanze). Per credito di consumo intendiamo quindi qualsiasi forma di credito concesso sotto forma di finanziamento o dilazione di pagamento, importante dire, a favore del consumatore. Il contratto deve essere ad *substantiam*, con forma scritta su supporto cartaceo o altro rapporto durevole. Inoltre il consumatore **può recedere entro 14 gg** e può **rimborsare anticipatamente** in qualsiasi momento.

LA TUTELA GIURISDIZIONALE

Giurisdizione e tutela del consumatore

1. **Giudice competente:** Quando un consumatore intende fare causa (ad esempio, contro un'azienda), **il giudice competente è quello del luogo in cui il consumatore risiede al momento della presentazione della domanda**. Questa regola serve a tutelare il consumatore, evitando che debba spostarsi in un'altra città per seguire il processo.
2. **Problemi della tutela individuale:** Tuttavia, ci sono alcuni limiti nella tutela individuale:
 - **Il processo civile è costoso** e spesso impegnativo per un singolo consumatore.
 - Il giudice può decidere **solo sul caso specifico** che riguarda le due parti in causa.

Tipo di Vendita	Riferimento normativo	Quando si trasferisce la proprietà
Cose generiche	art. 1378 c.c.	Quando si individuano i beni
Vendita alternativa	art. 1285 c.c.	Quando si sceglie la cosa
Cosa futura	art. 1472 c.c.	Quando la cosa viene ad esistenza
Cosa altrui	art. 1478 c.c.	Quando il venditore riesce a farla acquistare

- **La sentenza vale solo per quelle due persone** e non ha effetti più ampi (cioè non cambia le condizioni per altri consumatori che potrebbero trovarsi nella stessa situazione).

Tutela inibitoria: Per superare questi limiti e **potenziare la protezione dei consumatori**, il Codice del Consumo prevede un altro strumento: **la tutela inibitoria**.

- Alcuni enti o associazioni rappresentative dei consumatori possono chiedere al giudice di vietare (inibire) l'uso di certe clausole contrattuali che risultano scorrette o vessatorie (**cioè sbilanciate a favore del professionista**).
- Se il giudice **accoglie la richiesta**, il professionista **non potrà più usare quelle clausole in nessun contratto futuro**, e non solo con il singolo consumatore che ha fatto causa. Il processo individuale offre una tutela limitata. Per rafforzarla, esiste la **tutela inibitoria**, che permette di **proteggere tutti i consumatori** da clausole contrattuali scorrette, intervenendo alla radice del problema.

Azione risarcitoria collettiva (Art. 140-bis del Codice del Consumo)

Il problema:

- L'**azione inibitoria** (che vieta l'uso di certe clausole contrattuali scorrette) **serve a prevenire danni futuri**, ma **non ripara il danno già subito** dai consumatori.
- L'**azione risarcitoria individuale**, prevista dal codice civile, **non è sempre efficace**: spesso è troppo costosa o complicata per un singolo consumatore, soprattutto se il danno è piccolo.

La soluzione: l'azione collettiva risarcitoria = L'**articolo 140-bis** del Codice del Consumo ha introdotto uno strumento nuovo:

L'azione collettiva risarcitoria, simile alla **class action** americana.

Questa azione permette a **più consumatori** che si trovano in **situazioni simili** di unirsi in un'unica causa per ottenere **risarcimento del danno** da un'impresa.

A chi si applica? Si può usare quando **più persone hanno subito un danno simile nei confronti della stessa impresa**. In particolare, riguarda:

1. **Diritti contrattuali omogenei**: ad esempio, tanti clienti che hanno firmato lo stesso tipo di contratto con una banca o compagnia telefonica e sono stati tutti danneggiati allo stesso modo.
2. **Consumatori finali di un prodotto**: ad esempio, se un prodotto difettoso ha causato lo stesso problema a molte persone.
3. **Danni da pratiche scorrette o concorrenza sleale**: ad esempio, pubblicità ingannevole o aumento dei prezzi dovuto a un cartello tra aziende.

Come funziona?

1. Un'associazione o un gruppo di consumatori presenta l'**azione collettiva** in tribunale.
2. Il giudice valuta **se l'azione è ammissibile** (cioè se ci sono i requisiti per procedere).
3. Se l'azione è accettata, il giudice esamina il caso e, se trova l'impresa responsabile, **condanna l'impresa a risarcire i consumatori**.

CONTRATTI TIPICI E ATIPICI

CONTRATTI TIPICI

I contratti tipici sono quelli **previsti espressamente dall'ordinamento giuridico**, ossia regolati dal **Codice civile** o da **leggi speciali**. Ogni contratto tipico ha una **disciplina specifica**, cioè un insieme di norme che ne stabiliscono le regole. **CARATTERE DISPOSITIVO:** Le regole dei contratti tipici hanno **natura dispositiva**, cioè **si applicano solo se le parti non stabiliscono diversamente**. Le parti, infatti, hanno **autonomia contrattuale**, cioè possono decidere i contenuti del contratto nei limiti della legge. **Eccezione:** Alcune norme sono **imperative**, cioè **non modificabili** dalle parti. Ad esempio, norme che tutelano il consumatore, l'ordine pubblico o la buona fede.

Categorie di contratti tipici

1. **CONTRATTI DI SCAMBIO:** es. compravendita, permuta, somministrazione, locazione, appalto.
2. **CONTRATTI DI COOPERAZIONE** nell'attività giuridica altrui: es. **mandato, commissione, agenzia, mediazione**.
3. **CONTRATTI REALI** (richiedono la consegna della cosa): es. **deposito, mutuo, comodato**.
4. **CONTRATTI BANCARI:** es. conto corrente, deposito bancario, apertura di credito.
5. **CONTRATTI ALEATORI** (basati sull'incertezza del risultato): es. **rendita, assicurazione**.
6. **CONTRATTI DI GARANZIA:** es. fideiussione.
7. **CONTRATTI PER LA RISOLUZIONE O PREVENZIONE DI LITI:** es. transazione, compromesso.
8. **CONTRATTI DISCIPLINATI DA LEGGI SPECIALI:** es. contratti a distanza, contratti del consumatore.

CONTRATTI ATIPICI

Sono contratti **non previsti direttamente dalla legge**, ma **creati liberamente dalle parti** per **soddisfare esigenze specifiche**. Non hanno una disciplina specifica, ma si applicano le **norme generali sul contratto** (articoli 1321 e seguenti del Codice civile) e quanto pattuito tra le parti. I contratti atipici sono **validi** solo se:

- non contrari alla legge,
- non contrari all'ordine pubblico o al buon costume,
- rispondenti a interessi meritevoli di tutela (art. 1322, comma 2, c.c.).

Tipologie di contratti atipici

1. **Contratti misti:** combinano elementi di più contratti tipici (es. contratto che unisce locazione e prestazione d'opera).
2. **Contratti sui generis:** del tutto nuovi, non ricollegabili a schemi già esistenti.

Esempi di contratti atipici

- Leasing
- Franchising
- Merchandising
- Engineering
- Contratti pubblicitari
- Fideiussione omnibus
- Contratto autonomo di garanzia

LA COMPRAVENDITA

DEFINIZIONE (art. 1470 c.c.): **La vendita** è il **contratto** con cui una parte (venditore) si obbliga a **trasferire la proprietà di una cosa** (o altro diritto) a un'altra (compratore), che si obbliga a pagare un **prezzo**.

REQUISITI FONDAMENTALI DEL CONTRATTO DI VENDITA

1. **Oggetto**: un bene o un diritto (anche futuro o altrui).
2. **Prezzo**: deve essere **determinato o determinabile**, altrimenti il contratto è nullo.
3. **Consenso**: è un **contratto consensuale**, cioè si perfeziona con l'accordo tra le parti, anche **prima della consegna e del pagamento**.

Esempio: Tizio vende una bicicletta a Caio → Il contratto si perfeziona quando si accordano su **oggetto e prezzo**, non quando avviene la consegna.

TIPI DI VENDITA

1. Vendita ad effetti reali: il **trasferimento della proprietà** avviene **immediatamente** con il consenso, se la cosa è determinata.
2. Vendita ad effetti obbligatori: Il contratto **non trasferisce subito** la proprietà: genera **solo obblighi** in attesa di un evento successivo.

Se il venditore non adempie (es. non riesce a procurare la cosa altrui), **risponde per inadempimento**.

FORMA DEL CONTRATTO

- Forma scritta obbligatoria per:
 - Beni immobili (art. 1350 c.c.)
 - Beni mobili registrati (auto, navi, aerei)
 - Promessa di vendita immobiliare

È necessaria anche la **trascrizione nei registri pubblici** per garantire l'opponibilità ai terzi (pubblicità legale).

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476 c.c.)

1. **Trasferire la proprietà** o il diritto al compratore
2. **Consegnare la cosa**
3. **Garantire il compratore**:
 - **Dall'evizione** (perdita del bene per diritti di terzi)
 - **Dai vizi** (difetti materiali della cosa venduta)

SOGGETTI CHE POSSONO COMPIERE UNA VENDITA

1. **Produttore**: vende direttamente la propria produzione ai consumatori
2. **Intermediario**: commerciante o rivenditore
3. **Venditore occasionale**: privato che vende beni senza attività abituale (es. auto, appartamento)

LA GARANZIA PER EVIZIONE

Garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.): **Definizione di vizio**: I vizi sono difetti o imperfezioni che riguardano la cosa venduta e che derivano da un problema nella produzione o nella conservazione del bene. Possono essere difetti materiali, funzionamenti non corretti, alterazioni, o altro che comprometta l'uso o il valore del bene. **Quando si applica la garanzia?:** La garanzia per i vizi **tutela il compratore** quando il bene presenta difetti tali da:

- rendere il bene **inidoneo all'uso** cui è destinato, cioè non può essere usato come previsto, oppure
- ridurre in **modo apprezzabile il valore del bene**.

Se il vizio è di questa entità, il compratore può far valere la garanzia nei confronti del venditore.

Quando il venditore non è responsabile? Il venditore non è obbligato a rispondere dei vizi se:

- il compratore **conosceva i vizi** al momento della vendita, cioè sapeva già che il bene aveva quei difetti, oppure
- i vizi erano **facilmente riconoscibili** o evidenti, cioè potevano essere notati con una semplice ispezione.

In questi casi, il compratore non può chiedere la garanzia perché ha accettato il bene così com'è.

Denuncia del vizio e termini: Se il compratore vuole far valere la garanzia, deve **denunciare il vizio** entro 8 giorni:

- se si tratta di vizi **apparenti** (cioè difetti visibili o notabili al momento della consegna), il termine parte dalla consegna;
- se si tratta di vizi **occulti** (cioè difetti nascosti che si scoprono solo dopo), il termine parte dalla scoperta del vizio.

Questa denuncia serve per **informare il venditore del problema e per tutelare i suoi diritti**.

Tuttavia, non è necessaria se il venditore ha già riconosciuto il vizio o se l'ha nascosto intenzionalmente. **Rimedi a disposizione del compratore** quando si accerta l'esistenza di un vizio rilevante, il compratore ha due possibilità:

- **La risoluzione del contratto**, cioè può chiedere di annullare la vendita e restituire il bene, ottenendo indietro il prezzo pagato;
- **La riduzione del prezzo**, cioè mantenere il bene ma pagare meno, in proporzione al difetto riscontrato.

Il compratore sceglie quale di queste due soluzioni adottare.

se non è stabilito diversamente, il pagamento del prezzo deve essere effettuato al momento della consegna e nel luogo in cui si consegna il bene. Se il pagamento non è fatto alla consegna, deve essere effettuato presso il domicilio del venditore. Riguardo al prezzo, se non è stato fissato espressamente, ma il bene è qualcosa che il venditore vende abitualmente, si presume che il prezzo sia quello che normalmente pratica il venditore per quel bene.

VENDITA CON PATTO DI RISCATTO (ART. 1500-1509 C.C.)

La vendita con patto di riscatto è un tipo particolare di vendita in cui il venditore si riserva il **diritto di riacquistare la cosa venduta**. In termini giuridici, si tratta di una **vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa**, cioè una condizione che il venditore può decidere autonomamente di far valere. Il venditore vende un bene ma si riserva il diritto di riacquistarlo entro un certo periodo, restituendo il prezzo pagato dall'acquirente e coprendo le eventuali spese sostenute. Il trasferimento della proprietà è immediato e produce effetti giuridici da subito, ma il diritto di riscatto permette al venditore di annullare questi effetti facendo valere la condizione risolutiva. Si usa per **necessità di denaro**, ovvero quando il venditore ha bisogno di **liquidità immediata** ma intende riacquistare il bene in futuro o per **incertezza o riserva**, ovvero il venditore può **non essere ancora deciso a vendere definitivamente** e vuole **mantenere la possibilità di tornare indietro**. La vendita è valida e **produce effetti immediati**, cioè l'acquirente diventa proprietario. Tuttavia, il venditore può **sciogliere la vendita esercitando il diritto di riscatto**, restituendo il prezzo e le spese. Il venditore **non può pattuire di restituire un prezzo superiore** a quello ricevuto: la legge dichiara nullo qualsiasi accordo in cui sia previsto un rimborso eccedente il prezzo iniziale. Questa norma **tutela contro possibili patti usurari mascherati da riscatto**. Il diritto di riscatto è soggetto a **decadenza**, cioè deve essere esercitato entro un termine perentorio, non prorogabile:

- 2 anni per i beni mobili,
- 5 anni per i beni immobili.

Se il venditore non esercita il riscatto entro questo termine, perde definitivamente il diritto.

DIFFERENZA CON IL PATTO DI RETROVENDITA: Il patto di retrovendita è un accordo in cui il venditore si riserva il diritto di riacquistare la cosa venduta, ma è un contratto distinto dalla vendita con patto di riscatto. Nel patto di retrovendita il diritto di riacquisto non si basa su una condizione risolutiva, ma su un nuovo contratto di vendita futuro.

VENDITA DI COSE MOBILI (ARTT. 1510-1522 C.C.)

La vendita di cose mobili è il tipo di compravendita **più comune nella prassi commerciale**, specialmente per quanto riguarda lo scambio di **merci**.

Luogo della consegna (*art. 1510 c.c.*) in mancanza di un accordo specifico tra le parti, il **luogo della consegna** è:

- il luogo in cui si trovava la cosa al momento della vendita;
- oppure, se la cosa non era già determinata, **il domicilio o la sede del venditore**.

Questo vale **solo se non è pattuito il trasporto della merce**.

Vendita con trasporto: Se la vendita prevede che il bene sia trasportato:

- Il venditore si libera dall'obbligazione al momento in cui consegna la cosa al vettore.
- Il rischio del perimento o danneggiamento durante il trasporto passa subito al compratore (principio del “viaggio a rischio del compratore”).
- Le **spese di trasporto** sono **a carico del compratore**, salvo diverso accordo.

Questo riflette la regola generale della vendita “franco partenza”, salvo diverso patto (es. “franco destino”).

Inadempimento del venditore – acquisto per conto del compratore (*art. 1515 c.c.*)

Se il venditore **non adempie** e la vendita riguarda **cose fungibili a prezzo corrente**, il compratore ha un rimedio particolare:

- può **acquistare la merce altrove**, a spese del venditore, tramite un **commissario** (cioè un soggetto terzo, anche nominato dal giudice);
- questo meccanismo evita che il compratore subisca danni eccessivi.

Inadempimento del compratore – risoluzione automatica (*art. 1520 c.c.*)

Quando una delle parti **offre la propria prestazione** (es. il venditore è pronto a consegnare), ma l'altra:

- **non accetta e non adempie** la sua prestazione (es. il compratore non paga),
→ si può avere **risoluzione di diritto** del contratto.

Ma attenzione la parte non inadempiente deve **dichiarare** di volersi avvalere della risoluzione **entro 8 giorni dalla scadenza** del termine contrattuale; se non lo fa, si applicano le regole generali sulla risoluzione per inadempimento (*art. 1453 c.c.*).

Tutela del venditore contro l'inadempimento del compratore, due casi principali:

1. Il compratore non si presenta a ricevere la merce:
 1. Il venditore può **depositare la cosa in un pubblico deposito**, a **spese del compratore** (per liberarsi dell'obbligo di custodia).
2. Il compratore non paga il prezzo:
 1. Il venditore può far **vendere la cosa** per conto e a spese del compratore, tramite:
 - un ufficiale giudiziario, oppure
 - un commissario nominato dal tribunale.

Questi strumenti servono a tutelare il venditore dal **rischio di insolvenza** del compratore, specialmente nelle vendite a pronta consegna o per beni deperibili.

La vendita di cose mobili è regolata da norme specifiche che:

- disciplinano la consegna e il trasferimento del rischio,

- tutelano entrambe le parti in caso di inadempimento,
- introducono **rimedi rapidi ed efficaci** per proteggere soprattutto chi ha già eseguito la propria prestazione.

VENDITA DI BENI DI CONSUMO

(Direttiva 1999/44/CE e Codice del Consumo – D.lgs. 206/2005)

La disciplina della **vendita di beni di consumo** è una normativa **speciale** rispetto alla disciplina generale del codice civile sulla compravendita, ed è pensata per **tutelare il consumatore**, parte debole del rapporto contrattuale. Per beni di consumo si intendono:

- Tutti i beni mobili materiali, anche da assemblare, venduti da un professionista a un consumatore.
- Sono **esclusi**:
 - i beni oggetto di **vendita forzata** (es. aste giudiziarie),
 - e le **utilities** (acqua, gas, energia elettrica).

Si applica quindi solo ai contratti **B2C** (Business to Consumer), e non ai rapporti tra privati o tra professionisti. **Obblighi del venditore**: Il venditore ha l'obbligo di consegnare un bene conforme al contratto, cioè un bene che:

- sia **idoneo all'uso** abituale del bene di quel tipo;
- sia **idoneo all'uso particolare** voluto dal compratore, **se comunicato** al venditore al momento della vendita;
- **corrisponda alla descrizione** e abbia le qualità mostrate in pubblicità o offerte;
- presenti le prestazioni e qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

La conformità è dunque **valutata sulla base del contratto**, ma anche della comunicazione **precontrattuale e pubblicitaria**.

Garanzia legale di conformità: Il venditore è responsabile per i difetti di conformità che si manifestano:

- entro **2 anni** dalla consegna del bene.

Il consumatore deve però denunciare il difetto entro 2 mesi dalla scoperta.

Eccezione: La garanzia non si applica **se il consumatore era a conoscenza del difetto al momento dell'acquisto** (es. acquisto di prodotto "con difetto dichiarato").

Rimedi per il consumatore: riparazione e sostituzione se il bene presenta un **difetto di conformità**, il consumatore ha diritto a:

- A. Riparazione del bene
- B. Sostituzione del bene

Questi interventi devono essere:

- gratuiti,
- **tempestivi** (entro un congruo termine),
- **non gravosi o inconvenienti** per il consumatore.

Tuttavia, il venditore **non è obbligato** a riparare o sostituire se ciò comporta un **onere sproporzionato**, tenendo conto:

- del valore del bene,
- della natura del difetto,
- dell'alternativa disponibile (es. sostituzione più facile della riparazione).

Rimedi successivi: riduzione del prezzo e risoluzione del contratto. Se la riparazione o la sostituzione:

- non sono possibili,
- o non sono state effettuate entro un termine congruo,
- o hanno causato un grave disagio al consumatore

→ allora il consumatore può richiedere:

- la riduzione proporzionale del prezzo, oppure
- la **risoluzione del contratto**, se il difetto non è lieve.

La disciplina della vendita di beni di consumo tutela il consumatore garantendo:

- la consegna di un bene conforme,
- una responsabilità estesa del venditore fino a 2 anni,
- **rimedi effettivi e rapidi** in caso di difetti: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione.

È un esempio tipico di **diritto dei consumatori** che si innesta sulla disciplina generale della compravendita civilistica, con norme imperative e inderogabili a favore del consumatore.

VENDITA DI BENI DI CONSUMO – APPROFONDIMENTI

Rimedi del consumatore: subordinazione a riparazione o sostituzione

Nel sistema di tutela del consumatore, i rimedi risolutivi (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) sono rimedi secondari o subordinati, cioè non immediatamente azionabili.

Il **consumatore non può decidere liberamente** di chiedere la risoluzione o il rimborso del prezzo: prima devono essere tentati i rimedi **primari**, ovvero:

- riparazione del bene,
- oppure sostituzione del bene.

Solo **in presenza di determinate condizioni**, la legge consente al consumatore di accedere ai rimedi risolutivi:

1. Riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
2. **Il venditore non ha provveduto** a effettuare la riparazione o la sostituzione **entro un termine congruo**;
3. Il venditore ha rifiutato entrambi i rimedi primari, oppure
4. Il consumatore ha accettato un rimedio alternativo proposto, ma questo non è stato adeguato.

Queste regole esprimono il principio della **gradualità dei rimedi**, che è tipico del diritto consumistico, dove la risoluzione è considerata un **extrema ratio**.

DENUNCIA DEI VIZI

Nel caso della vendita di beni di consumo, la legge prevede:

- un **termine più favorevole al consumatore** rispetto alla disciplina generale del Codice Civile: **2 mesi dalla scoperta del vizio** (non 8 giorni come nella vendita ordinaria ex art. 1495 c.c.).

Inoltre:

- l'azione di garanzia **si prescrive in 26 mesi** dalla consegna del bene;
- però, **l'eccezione è imprescrittibile**, cioè il consumatore può sempre **resistere in giudizio** facendo valere il difetto anche dopo la prescrizione, se sollevato come **eccezione** e non come **domanda principale**.

È inoltre ammissibile una garanzia convenzionale aggiuntiva (es. garanzia commerciale o del produttore), ma non può mai sostituire o ridurre la garanzia legale, che è inderogabile.

CONSEGNA DEI BENI VENDUTI

L'**articolo 61 del Codice del Consumo** delinea un preciso **obbligo in capo al professionista**: la **consegna del bene deve avvenire senza ingiustificati ritardi** e, comunque, **entro il termine**

massimo di trenta giorni dalla conclusione del contratto. Si tratta di un obbligo che dà forma a un **dovere di diligenza qualificata**, coerente con la posizione del consumatore come parte strutturalmente debole del rapporto. Qualora il professionista non adempia nei tempi stabiliti, il consumatore è legittimato ad attivare un rimedio che riproduce, in chiave consumistica, la **diffida ad adempiere disciplinata dall'articolo 1454 del codice civile**. Può cioè assegnare un termine supplementare congruo per la consegna del bene, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto. **La risoluzione opera dunque in via automatica**, senza ulteriori formalità, qualora il professionista persista nell'inadempimento. Questo meccanismo, strutturato su gradualità e proporzionalità, evita che un ritardo meramente fisiologico dia luogo a soluzioni drastiche, pur garantendo al consumatore un rimedio tempestivo ed efficace nei casi di reale inerzia del venditore.

PASSAGGIO DEL RISCHIO

Nel sistema del **Codice del Consumo**, il **trasferimento del rischio di perimento o danneggiamento del bene è regolato in modo da proteggere in maniera marcata la posizione del consumatore**. In linea generale, il rischio rimane a carico del venditore sino al momento in cui il consumatore acquisisce il possesso materiale del bene. Solo con la consegna effettiva, e non prima, il rischio si sposta **sulla sfera giuridica del destinatario**. Una deroga interviene nei casi in cui le parti abbiano pattuito un contratto di trasporto autonomo: in tale evenienza, il rischio si trasferisce al consumatore nel momento in cui il bene viene rimesso al vettore. Si tratta di un'eccezione coerente con la logica per cui il professionista, una volta affidato il bene a un terzo incaricato del trasporto scelto dal consumatore, non può più essere gravato delle conseguenze di eventi che sfuggono al suo controllo diretto. Nel complesso, la regola generale realizza un **rafforzamento evidente della tutela del consumatore**, poiché differisce il passaggio del rischio fino alla consegna materiale e garantisce che eventuali danni sopravvenuti nella fase antecedente non gravino sulla parte contrattuale strutturalmente più debole.

VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ (O PATTO DI RISERVATO DOMINIO)

La vendita con riserva di proprietà, prevista dagli **articoli 1523 e seguenti del codice civile**, si configura come una peculiare declinazione della **vendita rateale**, nella quale opera una **condizione sospensiva** riferita al trasferimento della proprietà. L'immediata consegna del bene al compratore **non coincide** infatti con l'**acquisto del diritto dominicale**, che resta in capo al venditore sino al pagamento **dell'ultima rata del prezzo**. Questo meccanismo risponde a un equilibrio abbastanza lineare tra le esigenze delle parti. Da un lato, il venditore beneficia di una tutela rafforzata, potendo conservare la proprietà del bene sino all'integrale adempimento e, quindi, riducendo il rischio di inadempimento del compratore. Dall'altro lato, quest'ultimo ottiene la disponibilità materiale del bene sin da subito, potendone trarre utilità pur in presenza di un pagamento dilazionato. La disciplina non manca però di imporre limiti incisivi. Il compratore, non essendo ancora proprietario, non può validamente disporre del bene sino all'estinzione del debito. In caso di mancato pagamento delle rate, il venditore è legittimato alla ripresa del bene, ma deve restituire le somme percepite, trattenendo un importo proporzionato al deterioramento derivante dall'uso e potendo chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Queste regole rispondono a un'impostazione che, soprattutto nei rapporti con i consumatori, rafforza le garanzie della parte debole attraverso rimedi graduati, obblighi informativi stringenti, termini più favorevoli e una disciplina che ritarda il trasferimento del rischio. Nei rapporti commerciali, invece, la vendita con riserva di proprietà assume una funzione prevalentemente di garanzia, consentendo al venditore di tutelarsi senza precludere al compratore la disponibilità immediata del bene.

LA VENDITA IMMOBILIARE (ARTT. 1537 SS. C.C.)

La **vendita di beni immobili** deve **necessariamente avvenire per iscritto** (forma **ad substantiam**) e, per produrre effetti **erga omnes** (cioè opponibili a terzi), deve essere **trascritta nei registri immobiliari**. Questo serve a garantire la certezza dei trasferimenti immobiliari e a tutelare chi acquista da eventuali pretese di altri soggetti. Sul piano della determinazione del prezzo, il codice civile distingue due modelli contrattuali, fondati su criteri diversi di quantificazione del corrispettivo.

1. Vendita a misura (art. 1537 c.c.)

- Il prezzo è calcolato in base alla misura effettiva dell'immobile, ad esempio:
 - **euro/m²** per superficie,
 - **euro/m³** per volume.

Esempio: un terreno agricolo venduto a **50€/m²**.

È un'impostazione rigorosa: ogni scostamento tra misura dichiarata e misura effettiva comporta un adeguamento proporzionale del prezzo, sia esso in aumento o in diminuzione. La logica è semplice: se il prezzo è costruito su un criterio metrico, la precisione non è un lusso, è la struttura portante dell'accordo.

2. Vendita a corpo (art. 1538 c.c.)

- In questo caso, l'immobile è venduto in blocco, per un prezzo globale, indipendentemente dalla sua esatta misura.

Esempio: "Vendo questo edificio per 300.000 euro", senza calcolare i metri quadrati. Anche qui il contratto può contenere un'indicazione di superficie o volume, ma tale indicazione non è essenziale per la determinazione del prezzo.

Tuttavia se la misura effettiva dell'immobile è diversa da quella indicata nel contratto, si applicano correzioni di prezzo solo in casi eccezionali: Se la differenza supera **1/20 (5%)** della misura indicata nel contratto. Quindi, solo se la superficie reale è maggiore o minore di almeno il 5% rispetto a quella dichiarata, il prezzo può essere aumentato o diminuito in proporzione alla differenza. **Le eventuali indicazioni di superficie possono comparire nel contratto, ma non assumono carattere determinante ai fini del corrispettivo.** Solo quando la differenza tra misura dichiarata e misura reale supera un ventesimo della misura indicata, dunque una soglia di tolleranza del cinque per cento, si ammette una revisione proporzionale del prezzo. In sostanza, le divergenze modeste vengono fisiologicamente assorbite dal meccanismo "a corpo".

La ratio di questa disciplina è proteggere l'equilibrio contrattuale in base alla **volontà delle parti**:

- Nella **vendita a misura**, le parti basano esplicitamente il prezzo su un calcolo metrico → serve **esattezza**.
- Nella **vendita a corpo**, il prezzo è pattuito "a blocco" → l'eventuale errore sulla misura è **tollerato**, se di lieve entità.

ALTRI CONTRATTI DO UT DES

1. **Clausola sull'errore tra l'unità di misura indicata e quella reale nel contratto:** Nel contesto dei contratti di **compravendita**, se l'unità di misura reale (es. superficie, peso, volume) supera di oltre 1/20 (cioè il 5%) quella indicata nel contratto, si può configurare un errore rilevante. Questo può portare a:
 - **Richiesta di riduzione del prezzo**, se la parte che riceve di più è il venditore.
 - **Annullamento del contratto**, se l'eccesso è tale da alterare sostanzialmente l'equilibrio contrattuale tra le parti.

Questa clausola serve a **tutelare l'equilibrio sinallagmatico** del contratto, ovvero la corrispettività delle prestazioni.

2. **Contratti do ut des:** "*Do ut des*" è una locuzione latina che significa "**do affinché tu dia**". In diritto civile, è usata per indicare i contratti a prestazioni corrispettive, cioè contratti di scambio, **nei quali una parte si obbliga a dare (o fare) qualcosa, in cambio di una controprestazione**. Esempi comuni:
 - Compravendita (denaro contro cosa)
 - Locazione (uso del bene contro un canone)
 - Appalto (prestazione d'opera contro un corrispettivo)
3. **La permuta:** La permuta è un contratto a prestazioni corrispettive, simile alla compravendita, ma senza uso del denaro come corrispettivo.
 - Consiste nello scambio reciproco di beni o diritti.
 - Si distingue dalla compravendita perché **l'oggetto dello scambio non è il denaro**, ma un altro bene (es. "cosa contro cosa").

Esempio: scambio di un terreno con un'automobile.

4. **I contratti di borsa:** I **contratti di borsa** sono quelli conclusi nei **mercati regolamentati**, come la **Borsa Valori**, per lo scambio di:
 - **Strumenti finanziari:** azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi comuni, **derivati** (contratti il cui valore dipende da altri strumenti finanziari).

EVOLUZIONE NORMATIVA

L'evoluzione normativa in materia di mercati regolamentati, stimolata dall'armonizzazione con le direttive europee, ha portato al definitivo **superamento del modello pubblicistico tradizionale**. La gestione dei mercati è oggi affidata a società per azioni di diritto privato, come Borsa Italiana S.p.A., che operano in regime di autoregolamentazione vigilata. Ciò significa che, pur sottoposte al controllo delle autorità pubbliche, queste società dispongono di un potere regolamentare autonomo, esercitato attraverso regolamenti interni che disciplinano le condizioni di accesso al mercato, le ipotesi di sospensione o esclusione degli operatori e degli strumenti, e i comportamenti richiesti agli intermediari durante le negoziazioni. L'operatività sui mercati regolamentati è riservata agli intermediari abilitati, cioè soggetti che soddisfano requisiti patrimoniali, organizzativi e di onorabilità dettati dal Testo Unico della Finanza. Gli scambi che essi concludono si configurano come contratti di borsa, modellati sulla standardizzazione degli strumenti finanziari negoziati, i cosiddetti titoli di serie. Tali contratti possono essere sia a pronti, con regolamento in tempi ristretti, sia a termine, con consegna differita a una scadenza prestabilita. Le tecniche di negoziazione, le caratteristiche degli strumenti e le fasi del processo di trading sono determinate da regole interne del mercato, che si integrano con le disposizioni civilistiche e finanziarie. Il regolamento delle operazioni avviene secondo termini e modalità fissati dal mercato o dalla clearing house. Nel regolamento a pronti, la consegna e il pagamento si realizzano tipicamente due giorni dopo la conclusione dell'operazione, secondo la prassi T+2; nel regolamento a termine, invece, performance e trasferimento sono rinviati a una data futura. A completare l'architettura dell'operatività vi sono i quantitativi minimi negoziabili, i lotti minimi, definiti dal regolamento del mercato per preservare la liquidità, evitare eccessiva frammentazione degli scambi e rendere più efficiente la fase di compensazione. Proprio la compensazione svolge un ruolo essenziale nel funzionamento dei mercati regolamentati. Le operazioni sono infatti convogliate attraverso un sistema di controparte centrale, come Cassa di Compensazione e Garanzia. La CCP interviene come garante dell'adempimento, assumendo una posizione interposta tra acquirente e venditore, così da neutralizzare il rischio di controparte. Grazie al meccanismo di compensazione multilaterale, debiti e crediti vengono consolidati, riducendo drasticamente l'esposizione complessiva del sistema; il risultato è un processo di regolamento più sicuro e prevedibile, in cui la CCP assicura che le operazioni vengano finalizzate anche in caso di insolvenza di uno degli operatori.

I CONTRATTI DI VENDITA A TERMINE E DI RIPORTO

Queste operazioni sono disciplinate anche dal codice civile:

- **Vendita a termine (art. 1531 ss. c.c.):** il venditore si impegna a consegnare titoli alla scadenza a prezzo fissato. È un contratto con intento **speculativo**, che si può rinnovare, regolando la differenza tra prezzo originario e corrente (art. 1535 c.c.).
- **Riporto (art. 1548 ss. c.c.):** contratto mediante il quale un soggetto trasferisce titoli con obbligo di riacquisto a termine. Strumento tipico di **finanziamento garantito**. Può prevedere un **riporto** (prezzo maggiore) o un **deporto** (prezzo minore), a seconda degli interessi delle parti.

TUTELA NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

I **contratti di prestazione di servizi di investimento** (es. gestione portafoglio o negoziazione per conto cliente) prevedono:

- forma **scritta ad substantiam**, pena **nullità** (valida solo su istanza del cliente),
- consegna della **copia al cliente**,
- obbligo di **trasparenza, correttezza, informazione** e raccolta di dati su esperienza e obiettivi del cliente.

COLLEGAMENTI CON ALTRI CONTRATTI DI SCAMBIO

Altri contratti di scambio con funzioni economiche e giuridiche simili sono:

- **Contratto estimatorio (art. 1556 c.c.):** consegna di beni con obbligo di pagarli salvo restituzione.
- **Somministrazione (art. 1559 c.c.):** prestazioni periodiche o continuative verso corrispettivo.
- **Locazione e affitto:** uso temporaneo di un bene dietro corrispettivo.
- **Leasing** (finanziario o operativo): godimento del bene con possibilità di riscatto.
- **Rent to buy:** contratto di affitto con opzione di acquisto futura.
- **Appalto:** realizzazione di un'opera o servizio verso pagamento.

Tutti questi contratti — siano essi propriamente finanziari o civilistici — si fondano sulla **struttura sinallagmatica** dello scambio e sull'equilibrio delle prestazioni. Nei mercati regolamentati, questo equilibrio è ulteriormente garantito da **meccanismi di compensazione e garanzia** volti a contenere il rischio sistemico e tutelare la regolarità e l'efficienza del sistema finanziario.

I CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL'ALTRUI ATTIVITÀ GIURIDICA

MANDATO

Il mandato è il contratto attraverso il quale una persona, il mandatario, si impegna a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse e per conto di un'altra, il mandante. La prestazione rilevante non consiste in un'attività materiale, ma in operazioni giuridiche che producono effetti direttamente nella sfera del mandante, salvo che le parti abbiano previsto diversamente. La distinzione con figure contrattuali affini è netta e non serve un genio per coglierla: mentre il mandato ha per oggetto atti giuridici, il contratto d'opera e il contratto di lavoro riguardano attività di natura materiale o intellettuale. L'esecutore dell'opera non rappresenta nessuno e non opera per trasferire effetti giuridici altrui; semplicemente svolge un'attività, più o meno complessa, che rimane nella sua sfera

tecnica. Nel mandato, invece, tutto ruota attorno all'agire in nome e nell'interesse del mandante, con conseguenze giuridiche che ricadono direttamente su quest'ultimo.

TIPOLOGIE DI MANDATO

1. **Con rappresentanza:** Nel mandato con rappresentanza, il mandatario è munito di procura, cioè del potere di manifestare all'esterno la volontà negoziale del mandante. In questa configurazione, gli atti compiuti dal mandatario producono effetti direttamente nella sfera del mandante, senza passaggi intermedi. Se il mandatario conclude, ad esempio, un contratto di compravendita immobiliare spendendo il nome del mandante, la proprietà del bene si trasferisce immediatamente a quest'ultimo: il mandatario è solo l'esecutore tecnico dell'operazione. **Esempio: compro una casa per conto tuo, e a tuo nome → diventi subito proprietario.**
2. **Senza rappresentanza:** Diversa è la logica del mandato senza rappresentanza. Qui il mandatario agisce in nome proprio, pur operando nell'interesse del mandante. La conseguenza è che gli effetti giuridici degli atti ricadono innanzitutto sul mandatario, che diventa parte diretta del contratto. Solo in un secondo momento egli è tenuto a trasferire al mandante le situazioni giuridiche acquisite. Nell'esempio classico dell'acquisto immobiliare, la casa viene intestata al mandatario, il quale dovrà poi ri-trasferirla al mandante, assumendosi nel frattempo rischi e oneri derivanti dalla sua temporanea titolarità. **Esempio: compro una casa a mio nome ma per tuo interesse → devo poi intestartela.**
3. **Mandati Speciali:** Accanto ai modelli ordinari, la disciplina contempla alcune figure di **mandato speciale**. Il mandato collettivo si caratterizza per la presenza di più mandanti che conferiscono l'incarico a un unico mandatario; la particolarità è che la revoca richiede la volontà congiunta di tutti i mandanti, poiché l'incarico è unitario. Nel **mandato congiuntivo**, invece, sono presenti più mandatori chiamati a gestire un medesimo affare, con l'obbligo di operare congiuntamente: l'atto del singolo non è sufficiente, poiché la volontà gestoria deve risultare dalla loro azione coordinata

MANDATO AD ACQUISTARE IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI

Quando il mandatario acquista un bene in proprio nome, per conto del mandante, diventa formalmente proprietario; tuttavia gli incombe l'obbligo di trasferire tale proprietà al mandante. Se non adempie, il mandante può chiedere al giudice una pronuncia che realizzi il trasferimento coattivo della proprietà mediante sentenza costitutiva, ai sensi **dell'Articolo 2932 Codice Civile**. In questo modo la sentenza sostituisce il **contratto che non è stato concluso o perfezionato**, producendo gli effetti che le parti **avrebbero dovuto ottenere con l'atto traslativo**. Quanto alla forma, quando l'oggetto del mandato riguarda beni immobili o beni mobili soggetti a registrazione, l'atto di trasferimento — cioè l'acquisto da parte del mandatario e successivamente la ritrasferenza al mandante — deve essere redatto con la forma richiesta a pena di nullità: pubblica o scrittura privata autenticata, come impone **l'Articolo 1350 Codice Civile**. Inoltre, per rendere il trasferimento opponibile a terzi — cioè per tutelare il mandante rispetto a eventuali creditori o acquirenti successivi — è necessaria la trascrizione dell'atto nei registri pubblici competenti. Tale requisito è fondamentale in materia immobiliare (e per mobili registrati) perché assicura la pubblicità e l'efficacia erga omnes del trasferimento.

MANDATO PER BENI MOBILI NON REGISTRATI

Il contratto di mandato — disciplinato dagli articoli del Codice Civile relativi al mandato (in particolare artt. 1703-s.) — prevede che una persona (il mandatario) si obblighi a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra (il mandante). Quando però il mandato è privo di

rappresentanza (cioè il mandatario agisce *in proprio nome* e non “in nome e per conto” del mandante), la legge stabilisce una distinzione assai rilevante: gli atti con terzi producono effetti nei confronti del mandatario, che assume diritti e obblighi verso di essi, e non direttamente sul

Nonostante questo, la norma che oggi interessa — l’articolo 1706 C.C. — riconosce un mezzo di tutela forte per il mandante: quando il mandatario ha acquistato per conto del mandante beni mobili (non soggetti a registrazione/trascrizione), il mandante può rivendicare quei beni come propri. In pratica, benché formalmente l’acquisto sia avvenuto in nome del mandatario, l’ordinamento consente al mandante di far valere un’azione reale (tipicamente l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.), con la conseguenza che il mandante torna ad occupare la posizione di proprietario rispetto al bene. Questo meccanismo si giustifica in ragione della natura particolare del bene: trattandosi di cose mobili non registrate, non occorrono atti pubblici, trascrizioni o registrazioni. Perciò il passaggio di proprietà a favore del mandante può dispiegarsi senza formalità aggiuntive, subito con l’esercizio della rivendicazione. Tuttavia la tutela non è assoluta: la stessa norma pone un limite importante, che è quello previsto per i diritti acquistati da terzi in buona fede. Se, prima che il mandante agisca per rivendicare, un terzo ha acquistato il bene dal mandatario (o lo detiene) in buona fede e con possesso, il diritto del mandante si estingue rispetto a quel terzo. Dal punto di vista pratico: non serve che il mandante compia un nuovo atto di trasferimento formalmente — la legge gli riconosce direttamente la proprietà, a condizione che non intervenga un terzo di buona fede.

Infine la giurisprudenza ha confermato che l’azione di rivendicazione è pienamente efficace: il mandante può far valere contro chiunque il proprio diritto di proprietà sulla cosa acquistata dal mandatario. Quindi, quando un mandatario — senza rappresentanza — acquista un bene mobile per conto del mandante, il mandante legittimamente può rivendicare quel bene come proprio e diventare immediatamente proprietario, senza bisogno di un ulteriore atto traslativo o formale, salvo che un terzo in buona fede non abbia già acquisito diritti sul bene.

RESPONSABILITÀ DEL MANDATARIO

Quando il mandatario agisce in nome proprio, assume direttamente la responsabilità verso i terzi, perché il rapporto contrattuale esterno si forma tra lui e il terzo, mentre il mandante rimane sullo sfondo. Il mandante, tuttavia, è tenuto a rimborsare al mandatario tutte le spese e i costi sostenuti nell’esecuzione dell’incarico, e ha l’obbligo di corrispondere il compenso pattuito. Peraltro, salvo prova contraria, il mandato si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 del codice civile. Il rapporto di mandato può estinguersi per varie ragioni: la morte o l’incapacità di una delle parti comportano automaticamente la cessazione del rapporto, mentre è sempre possibile la revoca da parte del mandante o la rinuncia del mandatario, purché intervengano con giusta causa. All’interno di questa categoria di rapporti si colloca la commissione, che consiste in un mandato senza rappresentanza conferito per l’acquisto o la vendita di beni per conto di un committente. Le regole applicabili sono le stesse del mandato senza rappresentanza, ma il corrispettivo assume la denominazione di provvigione. Una figura particolare della commissione è lo *star del credere*: il commissionario può assumere un’obbligazione ulteriore garantendo al committente il buon esito dell’affare, rispondendo quindi se il terzo non adempie; in cambio, ha diritto a una provvigione maggiore.

Accanto alla commissione opera il contratto di spedizione, che rappresenta un ulteriore caso di mandato senza rappresentanza: lo spedizioniere riceve l’incarico di concludere in nome proprio un contratto di trasporto e di curare le operazioni accessorie come l’imballaggio o l’assicurazione. È necessario distinguere lo spedizioniere dal vettore: il primo organizza il trasporto, il secondo lo esegue materialmente. Esiste poi la figura dello spedizioniere-vettore, quando chi organizza il trasporto provvede anche a svolgerlo (come accade per molte grandi aziende di consegne). In questo ambito la forma scritta è richiesta ad probationem, cioè serve soltanto a fini di prova del contratto. Il contratto di agenzia si differenzia dai precedenti perché non costituisce un mandato in

senso tecnico ma un rapporto di collaborazione stabile e continuativa: l'agente promuove affari per conto del preponente, senza però concludere contratti in sua rappresentanza. L'agente non è un lavoratore subordinato e mantiene una propria autonomia organizzativa, mentre il suo rapporto si distingue da quello del mediatore, che interviene solo in modo occasionale. L'agente non gode di rappresentanza e la legge vieta espressamente la possibilità di attribuirgli uno *star del credere*, poiché l'art. 1746 vieta che l'agente sia chiamato a rispondere dell'inadempimento del terzo. In compenso, l'istituto dell'esclusiva rappresenta un elemento caratteristico: se l'agente opera per una determinata zona in regime di esclusiva, il preponente resta tenuto a corrispondergli la provvigione anche per gli affari che egli stesso abbia concluso direttamente nella stessa area territoriale.

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

Il contratto di affiliazione commerciale, noto come franchising, è oggi uno degli strumenti più diffusi nel commercio moderno, soprattutto nel settore della vendita al dettaglio, dove permette la creazione di reti omogenee di punti vendita riconoscibili dal pubblico, come avviene per marchi largamente conosciuti. In questo rapporto le parti sono entrambe imprenditori: da un lato l'affiliante, titolare di un marchio e di un know-how organizzativo consolidato; dall'altro l'affiliato, che pur restando un imprenditore indipendente gestisce la propria attività secondo gli standard e le direttive stabilite dal sistema di franchising. Il contenuto del contratto ruota attorno alla concessione, da parte dell'affiliante, del diritto di utilizzare segni distintivi come marchi, insegne e nomi commerciali, oltre al trasferimento del know-how e alla fornitura di assistenza tecnica e commerciale. L'affiliato entra così a far parte di una rete più ampia che commercializza gli stessi prodotti o servizi, beneficiando della reputazione e dell'organizzazione sviluppate dall'affiliante. La disciplina normativa richiede che il contratto sia redatto in forma scritta e che contenga una serie di informazioni essenziali, tra cui l'indicazione dettagliata delle spese iniziali a carico dell'affiliato, i criteri di calcolo delle royalties dovute periodicamente all'affiliante e ogni altro elemento rilevante per comprendere i costi, gli obblighi e le modalità di esecuzione del rapporto. È prevista inoltre una durata minima non inferiore a tre anni, pensata per garantire stabilità ed evitare rapporti eccessivamente brevi che renderebbero inutili gli investimenti iniziali dell'affiliato.

Quanto agli obblighi specifici dell'affiliato, l'ordinamento tutela l'interesse dell'affiliante alla coerenza della rete commerciale: se il contratto individua una sede precisa per l'attività, l'affiliato non può modificarla liberamente, salvo che sussistano gravi motivi. Alla cessazione del rapporto permangono poi obblighi di riservatezza riguardo alle informazioni acquisite durante la collaborazione, soprattutto quelle relative al know-how, alla gestione e agli aspetti organizzativi che costituiscono il patrimonio competitivo dell'affiliante.

◦

LA MEDIAZIONE

La mediazione è un'attività svolta da un soggetto terzo, detto mediatore, il cui compito è facilitare l'accordo tra due parti senza assumere un ruolo diretto nella transazione. Un esempio tipico di mediazione è rappresentato dall'agente immobiliare, che mette in contatto venditore e compratore di un immobile, senza partecipare personalmente alla compravendita. Il mediatore si distingue per la sua indipendenza: pur potendo operare su incarico di una delle parti, deve mantenere una posizione neutrale, senza favorire l'una a scapito dell'altra. Quanto al compenso, il mediatore ha diritto alla provvigione solo nel caso in cui l'affare si concluda grazie al suo intervento; se le parti non hanno stabilito l'importo, sarà il giudice a determinare la misura della provvigione. Sebbene il mediatore non sia obbligato ad accettare un incarico, una volta che decide di assumere l'incarico deve svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e buona fede, rispettando gli interessi delle parti coinvolte e garantendo trasparenza nel suo operato.

LE VENDITE PIRAMIDALI

La vendita piramidale è un sistema espressamente vietato dalla legge, in quanto comporta un grave rischio per chi vi partecipa, soprattutto per coloro che vi entrano per ultimi. Il meccanismo tipico di questo tipo di vendita prevede che chi aderisce, ad esempio Tizio, debba reclutare altri venditori per poter ottenere guadagni. La remunerazione non deriva esclusivamente dalle vendite dei prodotti effettuate personalmente, ma anche da quelle realizzate dai soggetti reclutati, creando così una struttura a piramide in cui i guadagni maggiori finiscono sempre nelle mani di chi occupa i livelli più alti. Il problema centrale è che chi entra per ultimo sostiene spesso dei costi iniziali, come spese di iscrizione o l'acquisto di prodotti, senza riuscire a generare alcun profitto significativo, perché il sistema si esaurisce man mano che la piramide si completa. Proprio per questi motivi, la vendita piramidale è vietata: non si fonda sulla reale commercializzazione di beni o servizi, ma sul semplice reclutamento di nuovi partecipanti, comportando così pratiche commerciali scorrette e potenzialmente fraudolente.

I PRINCIPALI CONTRATTI REALI

Principali contratti reali nel diritto civile italiano: **deposito, comodato e mutuo**, con inquadramento giuridico, struttura e caratteristiche principali.

I **contratti reali** sono una categoria di contratti che, a differenza dei contratti **consensuali**, si **perfezionano solo con la consegna materiale della cosa oggetto del contratto**, oltre che con l'accordo tra le parti (consensus + traditio). I principali esempi codificati sono **deposito, comodato e mutuo**. I contratti reali sono caratterizzati dalla necessità della consegna materiale del bene per il loro perfezionamento, e ciascuno di essi presenta peculiarità giuridiche che incidono sugli obblighi e sui diritti delle parti.

DEPOSITO

Il deposito, disciplinato **dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile**, è il contratto mediante il quale **una parte, il depositario, riceve dall'altra, il depositante, una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura**, cioè nello stesso stato in cui è stata consegnata. Si tratta di un contratto che si perfeziona con la consegna della cosa e, di norma, è gratuito, salvo che il depositario sia un professionista e il rapporto preveda un corrispettivo, trasformandolo in un contratto a prestazioni corrispettive. Il depositario ha l'obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non può farne uso personale né trasferirla in sub-deposito senza autorizzazione, e deve restituirla insieme agli eventuali frutti naturali o civili su richiesta del depositante o alla scadenza del termine. Il depositante, a sua volta, deve ritirare la cosa quando richiesto, rimborsare le spese sostenute per la custodia, sostenere i costi di restituzione e il corrispettivo se pattuito, e tenere indenne il depositario da eventuali danni derivanti dall'adempimento del deposito.

COMODATO

Il **comodato**, regolato dagli **articoli 1803 e seguenti**, è un contratto reale simile nella forma al deposito, ma differente nella funzione: **il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile affinché quest'ultimo ne faccia uso per un periodo determinato o fino al termine convenuto, senza corrispettivo**. Si perfeziona anch'esso con la consegna del bene e si caratterizza come un contratto essenzialmente gratuito; la presenza di un corrispettivo trasformerebbe il rapporto in locazione. È un contratto unilaterale imperfetto, in quanto può generare obblighi anche per il comodante in situazioni particolari di urgenza o pericolo grave. Non trasferisce la proprietà del bene, ma conferisce al comodatario un diritto personale di godimento. In casi atipici si parla impropriamente di comodato oneroso quando l'uso gratuito del bene è legato a prestazioni

accessorie non configurabili come corrispettivo, come la cura del giardino di una casa concessa in comodato. Il comodatario è tenuto a restituire il bene nel termine pattuito e risponde dei danni derivanti da uso improprio o negligenza, mentre il comodante può chiedere la restituzione immediata in caso di bisogno urgente e imprevedibile.

MUTUO

Infine, il **mutuo**, disciplinato **dagli articoli 1813 e seguenti**, è il contratto reale mediante il quale il **mutuante consegna al mutuatario una somma di denaro o altre cose fungibili**, obbligando quest'ultimo a **restituire altrettante cose della stessa specie e qualità**. Si perfeziona anch'esso con la traditio e si distingue per la sua natura unilaterale: obbliga solo il mutuatario, che diventa proprietario della cosa ricevuta. Normalmente il mutuo è oneroso, con il pagamento di interessi, salvo diversa pattuizione, e si applica la forma libera tranne che per il mutuo bancario, per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam. Il mutuatario deve restituire l'equivalente ricevuto, rispettando quantità, specie e qualità, e versare eventuali interessi; la causa del contratto risiede nella funzione economico-sociale di procurare al mutuatario una disponibilità immediata di ricchezza con l'impegno di restituzione futura. In sintesi, i contratti reali, pur nella loro apparente semplicità, comportano rilevanti implicazioni giuridiche in termini di obbligazioni, natura gratuita o onerosa della prestazione e responsabilità delle parti, tutte strettamente connesse al momento della consegna del bene, che ne determina il perfezionamento e l'efficacia.

I CONTRATTI ALEATORI

LA RENDITA

Con l'espressione rendita si intende **qualunque prestazione periodica** (ogni anno, ogni mese) avente per oggetto o denaro o una certa quantità di **cose fungibili**. Un **contratto aleatorio** è un contratto in cui **l'entità della prestazione di una delle parti dipende da un evento incerto**. In altre parole, le parti si obbligano a prestazioni il cui risultato economico è **incerto e dipende dal caso o dalla sorte**. Nel Codice Civile italiano, i contratti aleatori sono previsti *all'art. 1469*, che stabilisce: *"Il contratto è aleatorio quando le prestazioni delle parti o di una di esse dipendono da un avvenimento incerto."*

Caratteristiche

- Rischio accettato consapevolmente da entrambe le parti.
 - **Evento incerto** (futuro o anche già avvenuto ma ignoto).
 - Non si applicano in genere le **regole sulla lesione** (perché l'alea è parte integrante del contratto).
1. **LA RENDITA PERPETUA:** i due tipi più importanti di rendita sono la rendita perpetua e la rendita vitalizia. Con la rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo una prestazione come:
 1. Corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale,
 2. Onere (o modo) dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessazione gratuita di un capitale.
 1. **RENDITA FONDIARIA:** costituita mediante l'alienazione di un immobile
 2. **RENDITA SEMPLICE:** costituita da una cessione di un capitale
 2. **LA RENDITA VITALIZIA:** l'**obbligazione** di corrispondere la rendita **DURA finché dura la vita della persona designata dalle parti:** beneficiario o un terzo. Ha natura **tipicamente aleatoria**, dal momento in cui il disponente cede l'immobile/somma per costituire a suo favore o di un terzo la rendita vitalizia, nessuno può dire se dal contratto sarà avvantaggiato il costituente o il soggetto tenuto al pagamento della rendita perché l'esito economico dipende dalla durata della vita del beneficiario. **ALEA (rischio)** è l'elemento essenziale, se manca il

contratto è nullo. Può costituirsi: **PER CONTRATTO O PER TESTAMENTO.** Irresolubilità e divieto di riscatto: **rendita non è risolubile per inadempimento**, in caso di mancato pagamento delle rate: **sequestro del bene o vendita obbligata.** Il riscatto ammissibile solo se è espressamente pattuito

ASSICURAZIONI

Contratto **ALEATORIO** col quale una parte (assicuratore) verso pagamento di una somma detta **PREMIO** si obbliga a **rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti (detti massimale)**, del danno ad esso prodotto da un sinistro o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, o risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall'assicurato. **FUNZIONE** Economico-sociale del contratto è il trasferimento di un'alea economica (rischio economico), infatti il rischio con il contratto di assicurazione viene trasferito alla sfera degli assicurati all'assicuratore, il quale può farvi fronte. L'inesistenza del rischio è causa di nullità del contratto, la sua cessazione da luogo allo scioglimento del contratto, la sua inesatta conoscenza da parte dell'assicuratore costituisce causa di annullamento o di risoluzione o di rettifica. **FORMA** Forma scritta "*ad probabtionem*" e l'assicuratore è tenuto a rilasciare all'assicurato la polizza. Contratto per **ADESIONE**, e il rischio in questo tipo di contratto è l'elemento essenziale, e l'assicuratore deve essere in grado di apprezzare il rischio per valutare se è opportuno concludere o meno il negozio e quale premio gli conviene chiedere.

DURATA E RECESSO L'assicurazione ha effetto dalle 24h del giorno della conclusione sino alla stessa ora dell'ultimo giorno di durata del contratto. Di regola ha durata annuale, ma si prevede che l'assicuratore possa proporre al cliente una copertura poliennale a fronte di una riduzione del premio, l'assicurato può recedere dopo 5 anni.

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Vi si applica il principio indennitario per effetto del quale l'indennizzo dovuto dall'assicuratore **non può mai superare l'importo del danno sofferto dall'assicurato.** **Surrogazione:** dopo aver pagato l'indennizzo, l'assicuratore può **rivalersi direttamente sui terzi responsabili.** **Unico diritto del danneggiato:** secondo Cassazione a Sezioni Unite, il danneggiato non può ottenere indennizzo doppio (compagnia + responsabile) per lo stesso evento .

LA RESPONSABILITÀ CIVILE: Copre i danni che l'assicurato causa a terzi. Il Massimale è il limite max di risarcimento previsto in polizza, calcolato in base a **rischio e premio.** Polizze:

1. *Claims made:* si attivano in base alla data in cui la richiesta di risarcimento viene ricevuta. Possono includere **retroattività e ultrattività.**
2. *Loss occurrence:* coprono danni occorsi durante il periodo assicurativo, anche se la richiesta avviene dopo.

ASSICURAZIONE SULLA VITA

Alla categoria assicurazione sulla vita appartengono tutte quelle forme di assicurazione in cui la prestazione dell'assicurazione dipende dalla durata della vita umana. Tipologie: l'assicurazione sulla vita si distingue in 2 tipologie:

1. **Assicurazione in caso di morte:** l'assicuratore si impegna a pagare un capitale o una rendita a un terzo in caso di morte dell'assicurato.
2. **Assicurazione per il caso di vita:** in questo caso l'assicuratore si impegna a pagare un capitale o una rendita all'assicurato a partire dal raggiungimento di una determinata età.

- **ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO:** le parti stabiliscono che alla morte dell'assicurato l'indennità sia attribuita ad un terzo designato dalla persona che contrae l'assicurazione: c.d **BENEFICIARIO**, acquista il diritto di credito personale: quindi alla morte dell'assicurato il creditore di quest'ultimo o i suoi eredi **NON** possono avere nessuna pretesa sulla somma assicurata.
- **RIASSICURAZIONE:** contratto con il quale l'assicuratore assicura presso un'altra impresa i rischi che ha assunto. Il contratto di riassicurazione **NON** crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore.

GIUOCO E LA SCOMMESSA

Sono due contratti aleatori in cui l'esito dipende **dal caso o dall'abilità**, e le parti si **obbligano a pagare una somma o a eseguire una prestazione**, in base **all'esito** di un evento **incerto**: *art. 1933 e seguenti del Codice Civile. Vigge la c.d INESIGIBILITÀ: secondo l'art. 1933 c.c. secondo cui "Le obbligazioni derivanti dal giuoco o dalla scommessa non sono giuridicamente tutelate."* Quindi...nessuna delle parti può agire in giudizio per ottenere quanto vinto. Ma vi sono delle eccezioni: **Validità con autorizzazione statale, ex art. 1934 c.c.**, secondo cui se questi sono **autorizzati dallo stato allora le obbligazioni**.

DIRITTO DI FAMIGLIA

La famiglia rappresenta l'istituzione attraverso la quale vengono soddisfatti i bisogni fondamentali degli individui, ma il suo assetto sociale non è mai stato universale o immutabile. Per questo motivo il codice civile non fornisce una definizione di famiglia e *l'articolo 29 della Costituzione afferma che la Repubblica non attribuisce, ma riconosce i diritti della famiglia come "società naturale"*. La disciplina dei rapporti familiari prevista dal codice del 1942 rispecchiava principi che le trasformazioni sociali successive al dopoguerra avevano reso rapidamente superati. In passato la famiglia tendeva a organizzarsi come unità produttiva, caratterizzata da un accentramento gerarchico e da una rigida distribuzione dei ruoli. Con l'industrializzazione, tuttavia, si è avviato un processo di disgregazione della famiglia tradizionale, con significativi mutamenti nella posizione della donna, che ha acquisito pari dignità sociale rispetto al marito, come sancito dal principio costituzionale dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi contenuto nell'articolo 29. Questo mutamento sociale ha richiesto profonde modifiche normative, e la Corte costituzionale è intervenuta ripetutamente per dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme del codice civile in contrasto con i nuovi principi costituzionali. Nel 1970 si segnala un primo significativo atto normativo: **la legge 898/70 ha introdotto il divorzio**. Cinque anni dopo, con la riforma del diritto di famiglia, si è sancita l'uguaglianza morale e giuridica tra coniugi e la tutela dei figli, principi che rispecchiano gli *articoli 29 e 30 della Costituzione*. Particolare attenzione merita poi la disciplina della filiazione, che ha eliminato ogni differenza giuridica tra figli nati all'interno del matrimonio e quelli nati al di fuori, garantendo un regime unitario di diritti e doveri. A questo quadro normativo si è aggiunta la spinta del diritto europeo, con il Trattato di Lisbona che ha contribuito a delineare il cosiddetto "diritto europeo della famiglia". La distinzione tra famiglia "legittima" e famiglia "di fatto" evidenzia come il riconoscimento giuridico si leghi alla presenza di specifici atti regolati dalla legge. La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio, e il suo sorgere produce effetti legali definiti, mentre la famiglia di fatto è costituita da persone che convivono stabilmente come coniugi senza essere legate da vincolo matrimoniale. Già prima *dell'intervento normativo del 2016*, la convivenza stabile tra partner aveva acquisito rilevanza giuridica: al convivente venivano riconosciuti, ad esempio, il diritto alla tutela possessoria della casa in cui vive e il diritto al risarcimento in caso di lesioni alla sua salute. La diffusione sociale delle convivenze ha portato a interventi normativi specifici, come la **riforma della filiazione del 2012**, che ha stabilito un regime unitario dei rapporti tra genitori e figli, assicurando gli stessi diritti e doveri a prescindere dal fatto che la filiazione sia avvenuta dentro o fuori dal matrimonio.

IL MATRIMONIO

Il matrimonio civile, come istituto giuridico, venne introdotto con il codice del 1865 e rappresenta sia l'atto attraverso il quale si fonda la società coniugale sia il rapporto giuridico che ne deriva in capo agli sposi. Il fine essenziale del matrimonio civile consiste nella costituzione di una comunione di vita, sia spirituale che materiale, tra i coniugi. Pur essendo un atto che dipende dall'iniziativa dei soggetti, la legge ne disciplina gli effetti giuridici, creando diritti e obblighi reciproci. Il rapporto coniugale è caratterizzato da alcune caratteristiche fondamentali: non è più indissolubile grazie all'introduzione del divorzio, è esclusivo, indisponibile poiché non può essere regolamentato convenzionalmente dai coniugi e di durata indeterminata, essendo vietato contrarre matrimoni "a tempo". La celebrazione del matrimonio può avvenire in diverse forme: davanti a un ufficiale dello stato civile, a un ministro del culto cattolico, purché segua la trascrizione nei registri dello stato civile, oppure davanti a ministri di altri culti o autorità estere. Un principio fondamentale è la libertà delle parti fino al momento della celebrazione delle nozze. La promessa di matrimonio, infatti, non obbliga a contrarre matrimonio né a rispettare eventuali accordi in caso di mancato adempimento, ma la legge tutela chi, fondandosi sulla serietà della promessa, ha sostenuto spese o contratto debiti per costituire la futura famiglia. Se la promessa è stata fatta per iscritto da un maggiorenne o da un minorenne capace, e chi l'ha formulata decide senza giusta causa di non sposarsi, è tenuto a risarcire i danni limitati alle spese sostenute a causa della promessa, mentre non è previsto il risarcimento di danni non patrimoniali o economici ulteriori. In ogni caso, se il matrimonio non si celebra, è possibile richiedere la restituzione dei doni fatti in ragione della promessa, che si perfeziona con la semplice consegna, indipendentemente dai motivi della rottura. Le azioni per risarcimento e restituzione sono soggette a un termine di decadenza di un anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio o dalla morte di uno dei promittenti. Per contrarre matrimonio è necessaria la piena capacità di ciascun soggetto e l'assenza di impedimenti legali. La libertà di stato richiede che chi intende sposarsi non sia vincolato da un matrimonio precedente, a meno che questo non sia stato annullato. L'età minima per contrarre matrimonio è quella della maggiore età, ma i minori tra i 16 e i 18 anni possono sposarsi con autorizzazione del giudice. È richiesta anche la capacità legale di agire e la capacità di intendere e di volere, mentre particolari regole impediscono la commistione di sangue, limitando la possibilità per la donna già sposata di contrarre un nuovo matrimonio prima di 300 giorni dalla cessazione degli effetti civili del precedente. Esistono inoltre impedimenti relativi alla coppia: non possono sposarsi ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle, zii e nipoti, affini in linea retta o collaterale, adottante e adottato, così come alcune situazioni derivanti da condanne penali per omicidio. Gli stranieri che si sposano in Italia devono presentare dichiarazione attestante lo stato di libertà matrimoniale.

CELEBRAZIONE

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da formalità preliminari, in particolare dalla pubblicazione dell'atto di matrimonio presso il comune di residenza di uno dei nubendi per otto giorni, con lo scopo di prevenire nozze affrettate e rendere noto a terzi il matrimonio, nel caso volessero opporsi. **La pubblicazione può essere omessa solo per gravi motivi**, previa autorizzazione del giudice, e spetta al sindaco verificare la veridicità delle dichiarazioni degli sposi. In situazioni di pericolo immediato di vita, la pubblicazione può essere sospesa. Se manca una delle condizioni richieste, persone specificate dalla legge possono proporre opposizione al matrimonio mediante ricorso al presidente del tribunale, che convoca le parti e può sospendere la celebrazione fino alla decisione finale. Qualora l'opposizione venga respinta, l'opponente dovrà risarcire eventuali danni. La celebrazione del matrimonio deve avvenire pubblicamente nel comune di residenza davanti al sindaco, seguendo le formalità stabilite **dall'articolo 107 del codice civile**. Alla presenza dei testimoni, il sindaco legge gli articoli previsti dalla legge, riceve da ciascun coniuge la dichiarazione di consenso al matrimonio e, infine, li dichiara marito e moglie. Successivamente viene redatto l'atto di matrimonio, che viene depositato nel registro dello stato civile. La dichiarazione degli sposi non può essere subordinata né a termini né a condizioni, altrimenti la

celebrazione non può avere luogo. **È ammessa la celebrazione per procura nei casi previsti dall'articolo 111 c.c.**, e la procura deve essere rilasciata mediante atto pubblico. L'interdizione, se revocata, consente alla persona precedentemente interdetta di impugnare il matrimonio, ma il vizio viene sanato qualora vi sia stata coabitazione per almeno un anno.

IMPUGNAZIONE DEL MATRIMONIO

Il matrimonio può essere impugnato per diverse cause. **L'incapacità naturale di uno dei coniugi**, ad esempio, consente al coniuge che abbia contratto le nozze in uno stato di incapacità di intendere o volere di agire, ma non se vi è stata coabitazione per un anno dopo il recupero della capacità. Il **difetto di età** consente l'impugnazione del matrimonio contratto da minorenne senza autorizzazione, da parte dei genitori o del pubblico ministero, ma tale azione decade se il minore raggiunge la maggiore età o ha avuto un figlio, e il minore stesso non può più impugnare dopo un anno dal compimento della maggiore età. **L'esistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione** può comportare l'invalidità del matrimonio, che non può più essere fatta valere dopo un anno dalla celebrazione, salvo nei casi in cui il vizio sia insanabile. **Ulteriori vizi del consenso** possono comportare l'impugnazione del matrimonio. La violenza, ossia quando il consenso è estorto con minacce, e il timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne allo sposo, possono giustificare l'impugnazione, ma entrambe le ipotesi si sanano con la coabitazione per un anno dopo la cessazione delle cause. **Anche l'errore, sull'identità della persona o sulle qualità personali del coniuge non note al momento della celebrazione**, può dar luogo all'impugnazione, ma anch'essa non è più esercitabile dopo un anno di coabitazione. Diversamente dal passato, il matrimonio non risulta invalido per dolo di un coniuge, mentre la simulazione, ossia l'accordo di entrambi di contrarre matrimonio senza adempiere agli obblighi e senza esercitare i diritti derivanti, può essere causa di annullamento. **L'azione di impugnazione è personale ed intrasmissibile agli eredi**, sebbene questi possano continuare un giudizio iniziato dal loro dante causa. Il pubblico ministero non può promuoverla dopo la morte di uno dei coniugi. Durante il giudizio può essere disposta una separazione temporanea dei coniugi, distinta dalla separazione personale, in quanto serve a evitare il disagio della convivenza mentre il procedimento è in corso.

INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO

Esistono poi cause di invalidità assoluta del matrimonio, come il vincolo di precedente matrimonio, che può essere fatto valere da chiunque abbia interesse. L'ipotesi dell'**assenza di uno dei coniugi** comporta che le nozze successive contratte dall'altro non possono essere impugnate finché dura l'assenza, ma se viene dichiarata la morte presunta, l'altro coniuge può liberamente contrarre nuovo matrimonio; se la persona ritorna in vita, le seconde nozze sono invalidate in maniera assoluta e imprescrittibile. **L'“impedimentum criminis”** costituisce un'altra causa di invalidità assoluta, sanabile, così come l'interdizione giudiziale di uno dei coniugi, che può essere impugnata dal tutore, dal pubblico ministero o da chi abbia legittimo interesse, sia che la sentenza sia già passata in giudicato sia che sia pronunciata successivamente. La natura giuridica della celebrazione matrimoniale si configura come un negozio bilaterale, ma non contrattuale; è piuttosto un atto patrimoniale, in quanto il matrimonio non si conclude solo con la dichiarazione degli sposi, ma richiede anche l'atto amministrativo del sindaco, che conferisce piena efficacia legale al vincolo matrimoniale.

MATRIMONIO PUTATIVO

Il matrimonio putativo rappresenta una deroga agli effetti retroattivi dell'invalidità matrimoniale, prevedendo che l'unione produca comunque determinati effetti quando almeno uno dei coniugi sia in buona fede. In linea generale, l'annullamento di un matrimonio invalido comporterebbe l'effetto di far apparire i coniugi come mai uniti, **ma l'articolo 128 del codice civile** tutela i coniugi che al momento delle nozze ignoravano l'esistenza del vizio. In tal caso, il matrimonio continua a produrre

effetti fino alla pronuncia della sentenza, **operando ex nunc e non retroattivamente**. Quando entrambi i coniugi erano in buona fede, il giudice può disporre il pagamento di un assegno a favore dell'altro coniuge, limitato a un periodo massimo di tre anni. Gli effetti del matrimonio dichiarato nullo riguardano pienamente i figli, mentre se solo uno dei due sposi è in buona fede, gli effetti si estendono a lui e ai suoi figli. Nel caso in cui entrambi siano in mala fede, gli effetti si producono comunque nei confronti dei figli, fatta eccezione per le ipotesi di nullità derivanti da incesto. La disciplina del matrimonio putativo si applica anche ai casi di invalidità derivanti da violenza o timore, situazioni in cui non può parlarsi propriamente di buona fede, ma in cui la libertà della volontà del coniuge era comunque compromessa. La legge presume la buona fede e richiede che essa sussista al momento della cessazione del matrimonio. È importante sottolineare che la figura del matrimonio putativo non può essere invocata quando il matrimonio è inesistente. Infine, il coniuge che ha determinato la causa dell'invalidità deve corrispondere all'altro, se in buona fede, un'indennità per un periodo massimo di tre anni a titolo di mantenimento.

MATRIMONIO CONCORDATARIO

La disciplina del matrimonio concordatario e di quello celebrato davanti ai ministri di culti diversi dal cattolico rappresenta un'articolazione del diritto matrimoniale volta a garantire l'integrazione tra ordinamento civile e ordinamenti religiosi riconosciuti dallo Stato. Il matrimonio concordatario, istituito sulla base dei **Patti Lateranensi del 1929** e successivamente regolato dalla **legge n. 121 del 1985**, consente che le nozze religiose cattoliche producano effetti civili immediati, senza necessità di trascrizione separata nei registri di stato civile. Questo modello riconosce la validità giuridica dell'atto religioso e ne assicura la piena efficacia nell'ambito del diritto civile, semplificando la posizione dei coniugi rispetto ai rapporti patrimoniali, alla filiazione e agli obblighi reciproci. Per quanto riguarda i matrimoni celebrati davanti ai ministri di culti diversi, l'ordinamento italiano, in forza **dell'art. 8 della Costituzione** e degli accordi stipulati con le diverse confessioni, riconosce la possibilità che tali nozze abbiano effetti civili, a condizione che siano rispettate le procedure previste dall'accordo specifico con lo Stato. Ciò implica che lo Stato non impone la disciplina religiosa, ma ne riconosce gli effetti sul piano civile, garantendo così uniformità nei rapporti giuridici tra i coniugi e protezione dei diritti dei figli. In entrambi i casi, la legge italiana opera come quadro garantista, equilibrando il principio di libertà religiosa con la necessità di tutela dei diritti civili, conferendo piena efficacia agli atti matrimoniali e integrando le varie realtà religiose nel sistema giuridico nazionale.

In sostanza, questi istituti costituiscono un esempio concreto di come il diritto matrimoniale italiano concili l'autonomia religiosa dei cittadini con la necessità di tutelare uniformemente i rapporti civili e familiari, garantendo certezza e pubblicità degli effetti giuridici del matrimonio.

MATRIMONIO CANONICO

La disciplina del matrimonio canonico e di quello celebrato davanti ai ministri di culti diversi da quello cattolico si caratterizza per una forte interazione tra ordinamento religioso e civile, che assume forme differenti a seconda del rito scelto. Per il matrimonio canonico, la trascrizione negli atti dello stato civile è l'atto fondamentale perché gli effetti civili siano riconosciuti: senza di essa, il matrimonio produce esclusivamente effetti religiosi. Tuttavia, la legge riconosce efficacia retroattiva alla trascrizione: gli effetti civili decorrono infatti dal giorno della celebrazione e non da quello della trascrizione stessa. Il matrimonio canonico non può essere trascritto se sussistono impedimenti inderogabili o se gli sposi non hanno raggiunto l'età minima richiesta. In caso di omissione della trascrizione, è possibile richiedere la trascrizione tardiva, previo consenso di entrambi i coniugi o anche solo di uno con il consenso dell'altro. Sul piano della giurisdizione, il concordato originario del 1929 attribuiva ai tribunali ecclesiastici la competenza esclusiva sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. **La revisione del 1984** ha invece introdotto un sistema concorrente: la sentenza ecclesiastica può essere resa efficace per l'ordinamento civile attraverso la Corte

d'Appello, purché siano garantiti i diritti di difesa e rispettate le condizioni richieste. La Corte può negare l'esecutività di una sentenza ecclesiastica quando essa contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento civile. Diversamente, il **matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto acattolico** è disciplinato interamente dal codice civile. Pur richiedendo l'autorizzazione del sindaco e la trascrizione nei registri dello stato civile, non è ammessa la trascrizione tardiva. Anche in questo caso, gli effetti civili decorrono dal giorno della celebrazione, e lo Stato può riconoscere gli effetti delle nozze in virtù di intese stipulate con le diverse confessioni religiose.

DIRITTI E DOVERI PERSONALI DEI CONIUGI

Dopo la riforma del **codice civile del 1975**, il matrimonio è regolato dal **principio di piena parità tra i coniugi**: *“con il matrimonio il marito e la moglie acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”* (art. 143 c.c.). Entrambi i coniugi sono quindi chiamati a **concordare l'indirizzo della vita familiare** e la **residenza della famiglia** secondo le proprie esigenze. In caso di disaccordo, il giudice può intervenire per adottare la soluzione più adeguata alle necessità familiari. Un'eccezione all'uguaglianza riguarda il cognome dei figli: di norma i figli assumono il cognome paterno, ma la Corte costituzionale ha stabilito che sia possibile attribuire al figlio il cognome di entrambi i genitori o di uno solo di essi. Dal matrimonio **derivano obblighi reciproci di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione**. Sebbene il tradimento non costituisca più reato penale, la fedeltà rimane un obbligo giuridico: essa non si limita a vietare rapporti sessuali con terzi, ma comprende anche qualsiasi relazione incompatibile con la posizione prioritaria del coniuge. L'assistenza dei coniugi è oggi qualificata come **“morale e materiale”**, mentre l'obbligo di collaborazione evidenzia la necessità che le decisioni familiari siano prese congiuntamente e che i coniugi siano pronti a sacrificare interessi personali a favore di quelli familiari. Per quanto riguarda i **doveri coniugali di natura non patrimoniale**, dal matrimonio discende **l'obbligo di coabitazione**, anche se la riforma del 1975 ha ammesso che i coniugi possano avere domicilio diverso. L'interruzione della convivenza non viene considerata una violazione dei doveri matrimoniali quando dipenda da una giusta causa, ossia quando la vita comune sia divenuta oggettivamente intollerabile. Diverso è il caso dell'abbandono ingiustificato della casa familiare, che può comportare conseguenze sfavorevoli per il coniuge responsabile. Tutti gli obblighi fin qui considerati hanno natura personale e non possono essere imposti coattivamente. Tuttavia, nell'ambito del giudizio di separazione, il giudice può stabilire a quale dei due coniugi sia imputabile la separazione stessa, qualora il comportamento dell'uno risulti contrario ai doveri derivanti dal matrimonio. Tale addebito ha effetti anche sul piano successorio, incidendo sui diritti che il coniuge responsabile avrebbe sul patrimonio dell'altro. **Nonostante l'addebito**, il coniuge **separato conserva comunque il diritto alla pensione di reversibilità**. Le statuizioni contenute nella sentenza di separazione restano comunque modificabili: qualora intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dei coniugi, il tribunale può procedere alla revisione dell'assegno di mantenimento. Il giudice può inoltre vietare alla moglie di continuare a utilizzare il cognome del marito quando ciò sia gravemente pregiudizievole. Parallelamente, il legislatore ha introdotto specifici strumenti di tutela contro la violenza domestica, i cosiddetti ordini di protezione: provvedimenti che impongono al coniuge violento la cessazione dei comportamenti lesivi e, nei casi più gravi, l'allontanamento dalla casa familiare. **Il principio di parità si riflette anche nella sfera economica**, imponendo a entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive capacità lavorative.

LA CRISI DELLA COPPIA. LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La **separazione personale si distingue dal divorzio** perché non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale e non permette ai coniugi di contrarre nuove nozze. Si limita invece a introdurre un diverso assetto del rapporto coniugale. La separazione è considerata dalla legge una situazione a carattere temporaneo: può infatti cessare in qualsiasi momento tramite riconciliazione, semplicemente riprendendo la convivenza senza necessità di formalità. Il codice disciplina solo la

separazione legale, sebbene esista anche la separazione di fatto, cioè una rottura della convivenza basata su un accordo informale tra i coniugi e non assistita da alcun provvedimento giudiziale. La separazione di fatto non produce effetti giuridici automatici e ciascun coniuge può in qualunque momento chiedere all'altro di riprendere la convivenza.

LA SEPARAZIONE LEGALE PUÒ ESSERE GIUDIZIALE O CONSENSUALE (ART. 150 C.C.)

La separazione giudiziale è **regolata dall'art. 151, comma 1, c.c.**, che consente ai coniugi di richiederla quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile o tali condizioni arrechino grave pregiudizio all'educazione dei figli. Il giudice può inoltre dichiarare l'addebito della separazione nei confronti del coniuge che abbia violato i doveri matrimoniali, con la possibilità di riconoscere al coniuge danneggiato anche un risarcimento. Se uno dei coniugi non dispone di mezzi adeguati, il giudice può imporre all'altro l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, quantificato in relazione al reddito dell'obbligato e regolato secondo i criteri dell'art. 156 c.c. L'assegno non può essere attribuito al coniuge cui sia stata addebitata la separazione, che conserva solamente il diritto agli alimenti e subisce ulteriori limitazioni.

La separazione consensuale non si perfeziona con il semplice accordo tra i coniugi: perché produca effetti giuridici è necessaria l'omologazione del tribunale. Questo passaggio è essenziale, sia perché il presidente del tribunale deve preliminarmente tentare una conciliazione tra le parti, sia perché l'accordo raggiunto non può essere omologato quando risulti contrario all'interesse dei figli, secondo quanto stabilito dall'art. 158 c.c.

A questa forma tradizionale si sono aggiunte due ulteriori modalità di separazione e divorzio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La prima è la **negoiazione assistita**, una convenzione stipulata direttamente dai coniugi, ognuno assistito da un avvocato distinto. Se nella coppia vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l'accordo è sottoposto al controllo del Pubblico Ministero, che deve verificare la conformità delle condizioni pattuite all'interesse della prole. L'intervento degli avvocati ha una duplice funzione: da un lato devono tentare una conciliazione, dall'altro devono trasmettere entro dieci giorni l'accordo al sindaco del comune competente. L'intesa così raggiunta produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale di separazione personale.

SEPARAZIONE CONSENSUALE

La seconda modalità è la **separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile**, che però non può essere utilizzata qualora vi siano figli minori o non autosufficienti. In questa ipotesi l'accordo viene formalizzato davanti al sindaco del comune in cui è stato iscritto l'atto di matrimonio, e lo stesso sindaco fissa insieme ai coniugi la data di un successivo appuntamento. Da quella data decorrono gli effetti della separazione o del divorzio.

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

Gli effetti della separazione personale consistono nella **cessazione reciproca dell'obbligo di convivenza e di assistenza**; l'obbligo di fedeltà subisce un'attenuazione, mentre quello di collaborazione non viene meno. La separazione comporta inoltre il venir meno della presunzione di paternità e lo scioglimento della comunione legale dei beni. Tutti questi effetti cessano qualora vi sia una riconciliazione dei coniugi, regolata **dall'art. 157 c.c.**, che non richiede forme particolari e può manifestarsi anche attraverso comportamenti concludenti che dimostrino la ricostituzione della vita comune. In presenza di **riconciliazione**, una nuova separazione può essere pronunciata soltanto

per fatti successivi alla ripresa della convivenza. La riconciliazione determina inoltre la ricostituzione della comunione legale eventualmente esistente prima della separazione, con effetti non retroattivi. **Perché tale ricostituzione sia opponibile ai terzi è necessario che venga adeguatamente pubblicizzata.**

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (DIVORZIO)

Lo scioglimento del matrimonio può avvenire innanzitutto con la **morte di uno dei coniugi**. Anche se il legame si interrompe, **la condizione di vedovo non coincide esattamente con quella di una persona mai sposata**, perché il matrimonio continua comunque a produrre alcuni effetti. Alla morte è equiparata la dichiarazione di morte presunta: questo permette al coniuge rimasto in vita di contrarre nuove nozze, ma se la persona dichiarata morta dovesse ricomparire o se ne accertasse l'esistenza, il nuovo matrimonio diventerebbe invalido. **Il divorzio** può essere richiesto soltanto quando risulti evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi **non è più mantenibile né ricostruibile**. Per arrivare a questo accertamento serve che **ricorra una delle condizioni previste dalla legge, e la principale è la separazione**. Oggi la separazione deve **durare almeno dodici mesi** se si tratta di una separazione **giudiziale**, oppure **sei mesi nel caso di separazione consensuale**. Questa separazione deve proseguire senza interruzioni: se avviene una riconciliazione, gli effetti si annullano, e l'interruzione deve essere provata dal coniuge coinvolto nel giudizio di divorzio. La semplice separazione di fatto, invece, non ha alcuna rilevanza. Un'altra causa che incide sul vincolo matrimoniale è la sentenza di rettificazione dell'attribuzione del sesso di uno dei coniugi, cioè il provvedimento che permette a una persona di modificare legalmente il sesso indicato nei documenti. Se, in questa situazione, i coniugi decidono di non sciogliere il matrimonio, il rapporto si trasforma automaticamente in un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In Italia **il divorzio è sempre di natura giudiziale**: serve dunque l'intervento di un giudice per sciogliere il vincolo. In ogni caso il **giudice deve tentare una conciliazione** e, se non riesce, deve verificare che la comunione spirituale e materiale non possa essere mantenuta o ricostruita sulla base di una delle cause previste dalla legge. Con la sentenza di divorzio, inoltre, **il tribunale può stabilire che uno dei coniugi versi all'altro un assegno periodico**, qualora quest'ultimo **non disponga di mezzi adeguati**. L'importo dell'assegno viene determinato in modo equilibrato, applicando i criteri previsti dalla legge, ed è sempre soggetto a modifica se cambiano le condizioni economiche o personali. Poiché per determinare questo assegno spesso servono indagini lunghe, al giudice è consentito sciogliere subito il matrimonio e rinviare a un momento successivo la definizione dell'assegno. I coniugi possono anche accordarsi per una liquidazione in un'unica soluzione. L'obbligo di pagamento termina comunque se il beneficiario si risposa.

FIGLI

Secondo il sistema precedente alla riforma del 2006, quando veniva pronunciata la separazione, il giudice doveva individuare quale dei genitori ottenesse l'affidamento esclusivo dei figli minori. Con la legge del 2006, invece, la regola generale è diventata l'affidamento condiviso. **L'articolo 337-ter del codice civile stabilisce infatti che i figli, anche se i genitori si separano, hanno diritto a mantenere un rapporto stabile, equilibrato e continuativo con ciascuno di loro**. Di conseguenza, nel prendere decisioni riguardanti i figli, il giudice deve dare priorità al loro interesse. L'affidamento esclusivo rimane possibile soltanto quando sia dimostrato che il rapporto con uno dei genitori rappresenta un danno per il minore, e in questo caso la decisione deve essere motivata. Nel provvedimento che riguarda la prole, il giudice deve indicare anche quale sarà la residenza dei figli, oltre a stabilire tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore. Nel farlo, può tenere conto degli eventuali accordi raggiunti dai genitori. **La responsabilità genitoriale resta esercitata da entrambi**, e solo le decisioni di poco conto possono essere prese da un solo genitore. In ogni caso queste determinazioni sono modificabili se cambiano le circostanze. Il giudice può acquisire d'ufficio le prove che ritiene necessarie, ed è obbligato ad ascoltare il minore che abbia compiuto dodici anni, o anche più giovane se ritenuto capace di discernimento. Per quanto riguarda gli aspetti

economici, la legge riconosce valore agli accordi liberamente presi dai genitori, ma impone comunque che ciascuno contribuisca al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se i figli sono maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il giudice può disporre che l'assegno sia versato direttamente a loro. Infine, il godimento della casa familiare viene attribuito considerando il benessere dei figli come criterio principale, e valutando anche il titolo di proprietà dell'immobile. L'assegnazione può essere trascritta, così da renderla opponibile ai terzi. Il diritto a utilizzare la casa familiare si estingue se il genitore assegnatario smette di viverci stabilmente o se contrae un nuovo matrimonio.

FILIAZIONE

Nel passato, la condizione giuridica dei figli dipendeva in modo marcato dal fatto che fossero nati da una coppia sposata oppure fuori dal matrimonio. Questa distinzione, profondamente radicata nella tradizione e nella società, si rifletteva in un diverso trattamento giuridico, con conseguenze importanti sullo status familiare e sui diritti dei figli. **Con la legge 219 del 2012** si è però completato un percorso di superamento di tali disparità, portando all'affermazione del principio dell'unicità dello status di figlio. Il modello precedente, nato dalla **riforma del 1975**, distingueva ancora tra figli legittimi, cioè nati all'interno del matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio, riconoscendo solo ai primi la piena appartenenza alla famiglia e la titolarità di tutti i diritti parentali e successori. I figli naturali, ad esempio, vedevano limitata la loro parentela ai soli genitori e fratelli, con evidenti ricadute anche in materia ereditaria. **La legge 219** ha invece affermato che la **parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono da un medesimo stipite**, senza più alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi. È venuto meno, di conseguenza, anche l'istituto della legittimazione, un meccanismo che in passato serviva ad "equiparare" i figli naturali ai figli legittimi.

Rimane distinta, tuttavia, la disciplina relativa alla **costituzione del rapporto di filiazione**, perché per attribuire a qualcuno lo **status di figlio nato nel matrimonio occorre che il concepimento sia avvenuto tra persone effettivamente coniugate**. Su questo punto intervengono due presunzioni: da un lato, la presunzione di paternità prevista **dall'art. 231 del codice civile**, secondo la quale il marito è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio, salvo che si riesca a dimostrare il contrario attraverso l'azione di disconoscimento; dall'altro, la presunzione di concepimento durante il matrimonio, che opera quando un figlio **nasce entro 300 giorni dalla sua cessazione**. Se sono trascorsi questi 300 giorni, la presunzione non opera, ma resta comunque possibile provare che il concepimento è avvenuto mentre il matrimonio era ancora in essere. **Per quanto riguarda la prova della filiazione**, il principale riferimento rimane l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, che l'ufficiale redige raccogliendo le dichiarazioni dei genitori e verificando l'effettiva nascita. Quando i genitori sono sposati, tale atto diventa automaticamente titolo dello status di figlio nato nel matrimonio, salvo il caso in cui la madre non consenta di essere nominata. **L'art. 232 c.c. esclude inoltre lo status di figlio nato nel matrimonio** se la nascita avviene oltre i 300 giorni dalla separazione e la madre dichiara tale circostanza. L'ordinamento consente anche l'azione di reclamo dello stato di figlio, **prevista dall'art. 239 c.c.**, da parte di chi, pur nato nel matrimonio, sia stato registrato come figlio di genitori ignoti. Inoltre, quando manca l'atto di nascita, lo status può essere dimostrato attraverso il possesso di stato, cioè un insieme di elementi che testimoniano un rapporto continuativo e riconosciuto come filiale. Il possesso di stato, un tempo riferito solo alla filiazione legittima, oggi si applica anche **alla filiazione fuori dal matrimonio e richiede la presenza del tractatus**, ossia il trattamento costante come figlio da parte del genitore, e della fama, cioè la generale considerazione sociale della persona come figlio. Se mancano sia l'atto di nascita sia il possesso di stato, la prova del rapporto di filiazione può essere data con ogni mezzo.

L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ DEL FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO

Per effetto della presunzione di paternità, il figlio di una donna coniugata nato nel periodo indicato **dall'art. 232, comma 1**, del codice civile viene considerato a tutti gli effetti figlio del marito. Questa presunzione, però, non è assoluta: può essere superata attraverso l'azione di disconoscimento della paternità. La disciplina attuale prevede che tale azione sia sempre ammessa, come stabilito **dall'art. 243-bis**, una scelta che segna un cambiamento rilevante rispetto al passato, quando il disconoscimento era possibile solo in quattro situazioni specifiche: **la nascita entro 180 giorni dal matrimonio**, la mancata coabitazione dei coniugi all'epoca del concepimento, l'impotenza del marito oppure l'adulterio della moglie. **Oggi la prova che il figlio non è del marito può essere fornita con qualsiasi mezzo**, pur restando insufficiente la sola dichiarazione della madre. I termini per promuovere l'azione cambiano in base a chi la propone. Per il marito, il termine è di un anno dalla nascita, a condizione che al momento dell'evento si trovasse nel luogo in cui il bambino è nato. Se invece era lontano, l'anno decorre dal giorno del suo ritorno, oppure dal momento in cui è venuto a conoscenza della nascita. Qualora il marito dimostri di non sapere, al tempo del concepimento, né della propria impotenza di generare né dell'adulterio della moglie, il termine comincia a decorrere solo da quando ha acquisito tale consapevolezza.

La madre ha sei mesi di tempo per proporre l'azione, termine che decorre dalla nascita o dal giorno in cui viene a conoscenza dell'impotenza di generare del marito. Occorre però ricordare che le azioni fondate sull'impotenza del marito o sull'adulterio della moglie non possono essere proposte oltre cinque anni dalla nascita del figlio. Per quanto riguarda il figlio, il legislatore riconosce una tutela ancora più ampia: una volta maggiorenne, può sempre proporre l'azione, senza limiti di prescrizione. Se ha compiuto almeno quattordici anni, può chiedere al giudice la nomina di un curatore che agisca per suo conto; se invece è più piccolo, l'istanza deve essere presentata da un genitore o dal pubblico ministero. L'incapacità del soggetto legittimato determina, in base **all'art. 245**, la sospensione del termine se si tratta di una persona interdetta; per gli altri casi provvederà ad agire un tutore o un curatore. L'azione, inoltre, può essere trasmessa agli eredi quando il soggetto muore prima della scadenza del termine di decadenza. Oltre all'azione di disconoscimento, la disciplina della filiazione contempla altre due azioni di stato. La prima è l'azione di reclamo dello status di figlio, che trova spazio in situazioni di supposizione di parto, cioè quando l'atto di nascita attribuisce la maternità a una donna che non ha partorito, o in caso di sostituzione di neonato. Il figlio può chiedere al giudice l'accertamento del suo vero status, e questa azione è imprescrittibile. Può essere esercitata anche da chi, pur nato nel matrimonio, sia stato registrato come figlio di ignoti. **La seconda è l'azione di contestazione dello stato di figlio.** Può accadere che, in virtù dell'atto di nascita o del possesso di stato, una persona risulti figlio di determinati genitori senza esserlo davvero, per ragioni diverse da quelle che danno luogo al disconoscimento. In tali casi, chiunque abbia un interesse legittimo può agire in giudizio per rimuovere quello status. Anche questa azione è imprescrittibile, e la sua proposizione richiede la presenza in giudizio di entrambi i genitori e del figlio.

RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio si fonda sull'idea che lo status si acquista quando il rapporto di filiazione viene dichiarato dal genitore oppure quando viene accertato dal giudice. **La riforma del 1975** aveva introdotto un limite piuttosto rigido: non si poteva riconoscere come figlio naturale chi avesse già lo status di figlio legittimo di un altro soggetto. Questo divieto, nonostante gli anni passati, continua a esistere anche oggi, con l'unica apertura data dal fatto che il riconoscimento diventa possibile solo dopo che lo status precedente è stato eliminato mediante l'azione di disconoscimento della paternità. **Quanto ai figli incestuosi**, la vecchia normativa distingueva tra genitori in buona o mala fede, con un trattamento di favore solo per i primi. L'ultima riforma ha eliminato completamente questa distinzione, stabilendo che il riconoscimento è sempre

possibile, anche nel caso in cui i genitori siano tra loro parenti o affini. Una scelta che, volenti o nolenti, semplifica almeno la vita ai giuristi. Il momento generativo diventa così il fulcro per poter procedere al riconoscimento, che può essere effettuato dalla madre o dal padre nelle forme indicate **dall'articolo 245 del codice civile**. Le modalità sono sempre quelle: farlo risultare nell'atto di nascita, dichiararlo davanti all'ufficiale di stato civile, redigerlo in un atto pubblico oppure inserirlo in un testamento. Una volta compiuta, la dichiarazione non si può rimangiare, non può essere condizionata e non può essere sottoposta a termini, perché il riconoscimento è irrevocabile. Per poter riconoscere un figlio naturale occorre aver compiuto almeno sedici anni, anche se il giudice può dare l'autorizzazione a un genitore più giovane quando le circostanze lo rendono opportuno. Se la persona riconosciuta ha compiuto quattordici anni, diventa necessario il suo consenso. Quando un genitore ha già effettuato il riconoscimento, l'altro potrà farlo solo con il suo assenso. Se questo assenso non arriva, sarà il giudice a sostituirlo con una decisione. Rimane invariata, poi, la regola secondo cui il riconoscimento fatto da un solo genitore non può contenere informazioni relative all'altro. **Il riconoscimento può essere contestato quando si ritiene che non rispecchi la verità biologica**, cioè quando si sostiene che il presunto figlio non sia stato generato da chi ha dichiarato di esserlo. Questa impugnazione può provenire dal vero genitore, dal figlio oppure da chiunque vi abbia interesse. La riforma ha mantenuto l'imprescrittibilità dell'azione, ma solo a favore del figlio; per tutti gli altri soggetti è stato fissato un limite di cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ.

Esiste poi un'ulteriore ipotesi in cui la dichiarazione può essere impugnata: quando l'autore è stato costretto con violenza oppure quando si trovava in stato di interdizione giudiziale. In casi del genere l'azione viene accolta anche se, ironia della sorte, il riconoscimento risulta conforme alla verità biologica. Inoltre, se il genitore autore del riconoscimento muore prima di poter proporre l'azione, questa si trasmette ai suoi ascendenti e discendenti, così da non lasciare la vicenda sospesa nel nulla. La dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità interviene quando i genitori non hanno provveduto al riconoscimento del figlio e quest'ultimo decide di rivolgersi al giudice per far accertare formalmente il rapporto di filiazione e ottenere così lo status corrispondente. In questa situazione entra in gioco l'azione di dichiarazione giudiziale, che permette di stabilire la maternità o la paternità con l'autorità della sentenza. La riforma del 1975 aveva previsto che tale azione potesse essere esercitata liberamente, con l'unico limite rappresentato dai casi in cui non fosse nemmeno ammissibile il riconoscimento, cioè quando la persona risultasse già figlio di altri genitori. La filiazione può essere provata con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, anche se la facilità della prova varia molto a seconda che si tratti di maternità o di paternità. Per la maternità, infatti, l'accertamento è solitamente semplice, mentre per la paternità la legge è più prudente: non basta, da sola, la dichiarazione con cui la madre indichi un determinato uomo come presunto padre, perché occorrono elementi più solidi per fondare l'accertamento. Se il figlio è minorenne ma ha compiuto quattordici anni, la sua volontà diventa rilevante e deve dare il consenso alla proposizione dell'azione. Per quanto lo riguarda, l'azione è imprescrittibile: il diritto di cercare il proprio vero status non viene meno con il passare del tempo. Se l'interessato muore prima della conclusione della vicenda, la possibilità di proseguire il procedimento passa ai suoi discendenti, così da non lasciare la questione irrisolta. L'azione deve essere sempre diretta contro i presunti genitori, perché sono loro le parti necessarie del giudizio, coloro nei confronti dei quali il tribunale dovrà accertare l'esistenza o meno del rapporto di filiazione.

I FIGLI NATI DA GENITORI LEGATI TRA LORO DA RELAZIONE DI PATERNITÀ O AFFINITÀ

Con la riforma del 1975 non era possibile riconoscere i figli nati da genitori legati da vincolo di parentela, se non nel caso in cui i genitori ignorassero tale vincolo di parentela o affinità. Se uno dei genitori si trovava in buona fede, il riconoscimento era consentito solo a lui. Successivamente, una

pronuncia della Corte dichiarò l'illegittimità dell'art. 278 c.c., aprendo la possibilità di ottenere l'accertamento giudiziale della filiazione anche in caso di incesto, pur rimanendo vietato un atto formale di riconoscimento per i figli incestuosi. La normativa vigente stabilisce oggi che il figlio nato da persone legate da un vincolo di parentela può essere riconosciuto, ma soltanto previa autorizzazione del giudice, il quale valuta esclusivamente la tutela dell'interesse del figlio. In tal contesto, l'art. 279 c.c., che prevede il diritto al mantenimento del figlio, si applica solo se il figlio non è stato riconosciuto o se il riconoscimento non ha ricevuto l'autorizzazione del giudice.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO: L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GENITORIALI, IL COGNOME DEL FIGLIO E IL SUO INSERIMENTO NELLA FAMIGLIA DEL GENITORE

La riforma ha stabilito un regime unitario per lo status di figlio, ma alcune norme relative alla filiazione al di fuori del matrimonio necessitano di una trattazione specifica. Il primo aspetto riguarda l'attribuzione del cognome: se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome del padre; se viene riconosciuto da un solo genitore, assume quello di chi lo ha riconosciuto per primo. Nel caso in cui il padre riconosca il figlio dopo la madre, il minore può scegliere se aggiungere il cognome paterno, oppure la decisione sarà rimessa al giudice. Se nessuno dei genitori provvede al riconoscimento, sarà l'ufficiale dello stato civile a attribuire nome e cognome al neonato; in seguito, un eventuale riconoscimento determinerà l'attribuzione del cognome dei genitori. Il secondo profilo riguarda l'affidamento del figlio e la sua collocazione quando il riconoscimento di un minore avviene da parte di una persona sposata. In questi casi il giudice decide se affidare il minore al genitore. Inoltre, il figlio nato fuori dal matrimonio può essere inserito nella famiglia del genitore riconoscente solo con il consenso del coniuge, degli altri figli maggiori di sedici anni e del genitore riconoscente stesso. L'autorizzazione del giudice rimane comunque indispensabile, anche se tutti gli interessati hanno dato il loro assenso.

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Prima della **legge 40/2004**, era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale riguardo **all'art. 235 c.c.**, poiché si riteneva ingiustificato che un marito, pur avendo inizialmente acconsentito all'inseminazione artificiale, potesse poi disconoscere il figlio nato in seguito a tale intervento. La Corte costituzionale dichiarò la questione inammissibile. Con l'entrata in vigore della L. 40/2004, la disciplina si concentra sulla tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita le coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi; non possono accedervi le coppie omosessuali o le persone la cui età non sia compatibile con una procreazione naturale. È vietata la surrogazione di maternità. La volontà di accedere alla procreazione assistita deve essere espressa con consenso informato, rilasciato alla presenza del medico, e devono trascorrere almeno sette giorni tra il consenso e l'intervento medico. Il consenso può essere revocato fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Lo stato giuridico del nato è equiparato a quello di figlio nato nel matrimonio. La legge vieta qualsiasi ripensamento della coppia riguardo all'instaurazione del rapporto genitoriale dopo l'intervento. Inoltre, a tutela dell'embrione, è vietata la sperimentazione sugli stessi.

RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

I principi fondamentali dei rapporti tra genitori e figli sono definiti negli articoli 315 e 315-bis del codice civile. **L'articolo 315** proclama **l'uguaglianza giuridica di tutti i figli**, mentre l'articolo **315-bis** stabilisce che **il figlio ha diritto a essere mantenuto, educato e istruito fino al raggiungimento dell'indipendenza economica**. Oltre a questo, il figlio ha diritto a crescere

nell'ambito della famiglia e a mantenere rapporti con i propri parenti. Allo stesso tempo, i figli devono rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia finché convivono con essa, in proporzione alle proprie risorse e al reddito. Fino alla maggiore età o all'emancipazione, il figlio non può abbandonare la casa dei genitori. **L'articolo 316, comma 1, c.c.** dispone che entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e devono esercitarla di comune accordo. In caso di contrasti, ciascun genitore può rivolgersi al giudice, il quale suggerirà le determinazioni più utili nell'interesse del minore e della famiglia. Se il contrasto persiste, il giudice attribuisce il potere decisionale al genitore che meglio si presta a curare l'interesse del figlio. Per esercitare la responsabilità genitoriale è necessario che esista un rapporto di filiazione giuridicamente rilevante. Se uno dei genitori è assente o incapace, l'esercizio della responsabilità spetta all'altro genitore, il quale tuttavia deve consentire al genitore non esercente di vigilare sull'educazione, istruzione e cura del figlio. I genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive risorse economiche. Se i genitori non dispongono di mezzi sufficienti, gli ascendenti sono tenuti a fornire i mezzi necessari. Qualora uno dei genitori non contribuisca adeguatamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, il tribunale può imporre che una quota del reddito dell'inadempiente sia versata all'altro genitore. I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente, mentre quelli di straordinaria amministrazione richiedono il consenso congiunto di entrambi. Tali atti straordinari possono essere compiuti solo se risultano necessari o utili al figlio e previa autorizzazione del giudice tutelare. Se i genitori non possono o non vogliono compiere atti di straordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio, del pubblico ministero o di un parente, può nominare un curatore speciale previa autorizzazione dei genitori. Gli atti compiuti senza rispettare le norme possono essere annullati dai genitori o dal figlio. I genitori non possono acquistare beni o diritti dei minori soggetti alla loro responsabilità. Spetta loro, però, l'usufrutto legale sui beni del figlio minore, i cui frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia. L'usufrutto legale non può essere alienato né costituito in garanzia. Il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale quando un genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei poteri conferitigli, e può anche disporre l'allontanamento dal figlio. Se gli abusi o maltrattamenti non sono gravi, il giudice può comunque adottare provvedimenti idonei. Il genitore decaduto può essere reintegrato quando cessano le cause della decadenza. Quando il patrimonio del minore è amministrato male, il giudice può nominare un curatore o togliere l'usufrutto legale ai genitori. Infine, il minore ha diritto a essere ascoltato dal giudice in tutti i procedimenti che lo riguardano. L'ascolto deve essere garantito ai minori di almeno 12 anni, e talvolta anche a minori più piccoli, se necessario.

LA TUTELA DEI MINORI

Quando entrambi i genitori sono deceduti o, per altre cause, non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre l'istituto della tutela. Gli organi principali della tutela sono il **giudice tutelare**, il **tutore** e il **protutore**, tutti nominati dal giudice. Il giudice tutelare designa come tutore la persona indicata dai genitori; in assenza di tale designazione, nomina il tutore tra ascendenti o parenti del minore. Il **tutore** ha il compito di prendersi cura del minore, rappresentarlo negli atti civili e amministrarne i beni. Il **protutore** interviene solo nei casi in cui l'interesse del minore sia in conflitto con quello del tutore. Il tutore deve redigere l'inventario dei beni del minore e può compiere atti di straordinaria amministrazione o atti di alienazione senza l'autorizzazione del tribunale. Al termine del suo incarico deve rendere conto della gestione. Le azioni legali tra il minore e il tutore, o tra tutore e minore, si prescrivono in cinque anni dalla cessazione della tutela.

L'ADOZIONE DEI MINORI

L'adozione rappresenta un rimedio eccezionale e non può sostituire il diritto del minore a crescere nella propria famiglia. È consentita solo nei casi di emergenza, perché la condizione economica dei genitori non può ostacolare il diritto del minore a una famiglia. L'adozione è possibile solo a favore

dei minori dichiarati in **stato di adottabilità**, ossia quelli in situazione di **abbandono**: il minore è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti, anche se curato da terzi. Non si considera abbandono se i genitori non possono provvedere per cause di forza maggiore. La competenza a dichiarare lo stato di adottabilità spetta al **tribunale per i minorenni**, che può intervenire d'ufficio o su segnalazione. La dichiarazione può essere pronunciata con sentenza quando:

- i genitori o parenti convocati non si presentano senza giustificato motivo;
- l'audizione dimostra il persistere della situazione di abbandono;
- le prescrizioni impartite dal tribunale ai genitori non vengono rispettate.

Una nuova ipotesi di adottabilità si verifica in caso di **prolungato affidamento del minore**. Contro la sentenza è possibile proporre impugnazione. L'adozione è consentita solo a **coniugi sposati da almeno tre anni**, non separati e idonei a educare, istruire e mantenere i minori. Se i coniugi si separano durante il procedimento, l'adozione può essere disposta comunque a favore di uno o di entrambi. L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 anni rispetto all'adottato, salvo deroga del tribunale in caso di gravi danni al minore. Dichiarato in stato di adottabilità, il minore viene collocato in **affidamento preadottivo**, con audizione del minore se ha almeno 12 anni, e con il consenso se ha più di 14 anni. Durante l'affidamento preadottivo, il tribunale valuta i legami affettivi del minore con la famiglia affidataria. Se il procedimento si conclude positivamente, il tribunale pronuncia la **sentenza di adozione**, che conferisce al minore lo **status di figlio nato nel matrimonio** e fa cessare ogni rapporto con la famiglia d'origine. La sentenza va annotata nei registri di stato civile. L'adottato ha diritto a essere informato della propria condizione dai genitori, mentre le informazioni sui genitori biologici sono fornite solo con autorizzazione del tribunale e per gravi motivi; l'accesso diretto alle informazioni è consentito dopo i 25 anni, o in caso di decesso o irreperibilità dei genitori biologici. In alcuni **casi particolari**, l'adozione può essere disposta anche se il minore non è abbandonato o se l'adozione piena è irrealizzabile:

- minore orfano con vincolo di parentela fino al 6° grado o rapporto stabile con la famiglia adottante;
- minore figlio del coniuge dell'adottante;
- minore orfano affetto da handicap;
- minore per cui l'affidamento preadottivo risulti impossibile.

In questi casi, il minore non acquisisce lo **status di figlio**, ma mantiene tutti i diritti derivanti dalla filiazione.

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'adozione internazionale riguarda:

- minori stranieri adottati da coniugi italiani;
- minori stranieri adottati da coniugi stranieri residenti in Italia;
- minori italiani adottati da coniugi residenti all'estero.

Si promuove la cooperazione internazionale per mantenere i minori nei loro paesi di origine e si ricorre all'adozione internazionale solo quando necessario. L'autorità del paese di origine deve dichiarare l'adottabilità del minore. Le coppie residenti in Italia devono presentare una dichiarazione di disponibilità al **tribunale per i minorenni**, che emette un **decreto di idoneità all'adozione**. Successivamente, gli aspiranti adottanti devono affidarsi a uno degli enti autorizzati all'adozione.

AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL MINORE

L'affidamento temporaneo del minore rappresenta un rimedio di carattere temporaneo volto a tutelare il bambino che si trovi privo di un ambiente familiare idoneo a garantirgli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Il minore può essere affidato preferibilmente a una famiglia con figli minori, oppure a una persona singola; qualora queste soluzioni non siano possibili, può essere inserito in una comunità familiare. La procedura che conduce all'affidamento varia a seconda del consenso dei genitori: se questi prestano la propria approvazione, l'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, previa audizione del minore, e successivamente reso esecutivo dal giudice tutelare. In assenza del consenso dei genitori, il provvedimento viene disposto direttamente dal tribunale per i minorenni. Il provvedimento di affidamento deve essere motivato e indicare le modalità con cui l'affidatario eserciterà i poteri attribuitigli, oltre a precisare i rapporti del minore con i propri genitori. La durata dell'affidamento non può superare i tre anni, sebbene sia prorogabile dal tribunale dei minori. L'affidamento cessa quando viene meno la situazione di temporanea difficoltà familiare o quando la prosecuzione dello stesso possa arrecare pregiudizio al minore. L'affidatario ha l'obbligo di accogliere il minore presso di sé, provvedere al suo mantenimento ed esercitare i poteri della responsabilità genitoriale.

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

Per quanto riguarda l'adozione di persone maggiorenni, questa può essere richiesta sia da una persona singola sia da una coppia di coniugi, i quali devono aver compiuto almeno trentacinque anni. Per procedere, sono necessari il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante. Il tribunale verifica se tutte le condizioni prescritte dalla legge siano state rispettate e se l'adozione risulti conveniente per l'adottando; in caso positivo pronuncia la sentenza di adozione. L'adottando assume il cognome dell'adottante, che viene anteposto al proprio, pur mantenendo i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine, e senza diventare parente dei parenti dell'adottante. L'adozione può essere revocata per indegnità, ad esempio se l'adottato ha attentato alla vita dell'adottante o del coniuge.

OBBLIGO DEGLI ALIMENTI

L'obbligazione degli alimenti nasce dall'appartenenza al gruppo familiare e dal dovere di reciproca assistenza. Pur avendo per oggetto una prestazione di ordine patrimoniale, essa si distingue per le sue caratteristiche specifiche: il presupposto è lo stato di bisogno di chi li riceve, il cosiddetto alimentando. Non rilevano le cause che hanno determinato tale stato, mentre la misura della prestazione è proporzionata ai bisogni dell'alimentando e alle condizioni economiche dell'obligato, senza però superare le esigenze della vita dell'alimentando e tenendo conto della sua posizione sociale. L'obbligazione può cessare se viene meno lo stato di bisogno o mutano le condizioni economiche di una delle parti, e può essere modificata dal giudice in relazione a tali variazioni. L'obbligo alimentare ha natura strettamente personale e si estingue con la morte di una delle parti; il credito non può essere ceduto né pignorato. Gli alimenti sono dovuti a partire dal giorno della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obligato, il quale può scegliere la modalità di adempimento, che può consistere nel pagamento di un assegno o nell'accoglienza e mantenimento del beneficiario presso la propria abitazione. L'ordine tra gli obbligati agli alimenti segue una gerarchia, ma nel caso di coobbligati di pari grado ciascuno deve contribuire in proporzione alle proprie possibilità economiche. L'inadempienza all'obbligo alimentare costituisce causa di revoca di eventuali donazioni precedentemente effettuate dall'alimentando. Oltre agli obblighi previsti dalla legge, l'obbligazione degli alimenti può derivare da un **atto volontario**, come un contratto o un testamento, fondato sulla volontà delle parti, con applicazione, salvo diversa determinazione, del principio di proporzionalità.

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

Il diritto delle successioni **disciplina il passaggio del patrimonio di una persona dopo la sua morte e determina conseguenze giuridiche immediate**. Si distinguono **tre tipi principali di successione**: legittima, testamentaria e necessaria. In realtà, si tende a considerare solo due grandi categorie, quella testamentaria e quella legittima, mentre la successione necessaria è una specie della successione legittima. Ai sensi dell'**articolo 457 del codice civile**, le fonti della delazione, ossia dell'offerta del patrimonio ereditario, sono due: la legge e il testamento. La **delazione** rappresenta l'apertura della successione e deve essere osservata secondo una dimensione soggettiva, mentre la vocazione testamentaria indica la designazione specifica di un soggetto come erede o legatario. I principali modi di devoluzione dell'eredità sono a **titolo di erede o a titolo di legato**, e sebbene spesso coincidano, la delazione si verifica nel momento in cui si realizzano le condizioni previste. Se il **de cuius** non redige un testamento, la devoluzione del patrimonio avviene secondo le norme della successione legittima. Tuttavia, **anche se esiste un testamento che prevede solo legati, si apre comunque la successione legittima**, poiché il nostro ordinamento impone la **necessità di designare almeno un erede**. Questo meccanismo tutela lo Stato e garantisce che qualcuno possa rispondere dei debiti del defunto, visto che i legatari, per definizione, non assumono tali obblighi. **La differenza tra erede e legatario riguarda il titolo della delazione: l'erede** riceve la chiamata universale e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, mentre il **legatario** acquista solo determinati beni o diritti indicati nel testamento. Di conseguenza, la successione **non è necessariamente testamentaria** solo perché esiste un testamento; se questo non designa un erede, si attiva comunque la successione legittima. All'interno della successione legittima, si colloca la successione necessaria, che tutela specificamente i legittimari: coniuge, discendenti e, in assenza di questi, ascendenti. Fratelli e altri parenti non rientrano tra i legittimari. A loro protezione è prevista l'azione di riduzione, con la quale possono ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni che ledono la loro **quota di legittima**; tale azione è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni. La quota di legittima determina la parte del patrimonio che il de cuius non può liberamente destinare: per esempio, se un soggetto lascia un coniuge e un figlio, secondo la successione legittima ciascuno ha diritto a metà del patrimonio, mentre secondo la successione necessaria ciascuno ha diritto a un terzo, con il restante terzo disponibile, che può essere attribuito liberamente. **Se il testamento attribuisce tutto il patrimonio a una persona diversa dai legittimari**, come nel caso di una badante, il testamento è **valido finché i legittimari non esercitano l'azione di riduzione**. Quando questa viene esperita, la parte attribuita a favore di terzi viene ridotta per garantire la quota spettante ai legittimari. **Per calcolare la quota disponibile e quella di legittima** si ricorre alla riunione fittizia, che consiste nel determinare l'entità del relictum, ossia del patrimonio ereditario, detraendo i debiti e sommando eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius.

DONAZIONI

Le donazioni possono essere **dirette, realizzate mediante atto notarile, o indirette**, quando interviene un **negozio di mezzo** come l'adempimento da parte di un terzo. L'azione di riduzione può riguardare anche queste donazioni, con effetti personali finalizzati a ripristinare la quota spettante ai legittimari e, se necessario, eliminando eventuali pesi gravanti sui beni, come ipoteche o vincoli, che vengono meno all'esito dell'azione di restituzione. Per quanto riguarda i testamenti, essi possono essere pubblici, olografi o segreti. Il testamento pubblico si redige davanti a un notaio, che ne trascrive le volontà; quello olografo è scritto, datato e sottoscritto dal testatore e può essere depositato fiduciariamente presso un notaio; il testamento segreto combina caratteristiche di entrambi. Tutti i testamenti sono revocabili, e quando più testamenti contengono disposizioni incompatibili, prevale l'ultimo redatto, mentre le disposizioni non conflittuali possono coesistere. La quota di legittima è intangibile e non può essere gravata da pesi o condizioni; il coniuge separato con addebito non ha diritto alla successione, mentre quello senza addebito conserva i propri diritti. Infine, i modi di devoluzione del patrimonio ereditario comprendono la sostituzione, che può essere prevista solo dal de cuius; la rappresentazione, che presuppone la premorienza del rappresentato; la

trasmissione, che si verifica alla morte dell'erede; e l'accrescimento, applicabile solo nelle successioni testamentarie, che permette agli altri eredi di acquisire la quota spettante a un co-erede deceduto.

LIBERTÀ TESTAMENTARIA

Il nostro sistema giuridico riconosce come principio fondamentale la libertà testamentaria, secondo cui la sorte del patrimonio di una persona è lasciata alla sua discrezionalità, mediante il testamento. Tuttavia, questo **principio non è assoluto**: il legislatore riserva una quota di patrimonio a favore di determinate categorie di eredi, come il coniuge, i figli o altri discendenti. Pertanto, anche se il testatore disponesse diversamente, gli eredi legittimi possono impugnare le disposizioni testamentarie per ottenere la riduzione delle quote riservate. *Ad esempio, se Tizio, deceduto, lascia l'80% del suo patrimonio alla fidanzata, i suoi due figli, eredi legittimi, possono chiedere che le quote vengano ridotte a un terzo ciascuno o secondo altre proporzioni previste dalla legge.* Quando il defunto non ha lasciato testamento, si applica la successione legittima o ex lege. In questo caso, la legge stabilisce l'ordine dei successibili: coniuge, ascendenti, discendenti, collaterali, altri parenti e, in ultima istanza, lo Stato.

SUCCESSIONE DI LEGITTIMA

La successione legittima ha lo scopo di tutelare i familiari superstiti e di rispettare la presumibile intensità dei vincoli affettivi intercorrenti tra il defunto e i suoi parenti. Possono verificarsi situazioni in cui l'istituzione di un erede testamentario non esaurisca l'intero patrimonio: in questi casi concorrono eredi testamentari ed eredi legittimi.

EREDITÀ

L'eredità comprende l'insieme dei rapporti patrimoniali, attivi e passivi, facenti capo al defunto al momento della sua morte. La successione mortis causa può essere a titolo universale, quando si trasferisce la totalità o una quota del patrimonio, oppure a titolo particolare, quando il testatore individua specifici beni o diritti. Nel primo caso, l'erede subentra anche nel possesso dei beni del defunto; nel secondo, il legatario ottiene solo il diritto su determinati beni. La successione ex lege a titolo universale comporta che ciascun coerede succeda indistintamente in tutti i rapporti del defunto, seppur in proporzione alla quota spettante, instaurando così un regime di comunione ereditaria.

SUCCESSIONE

La successione si apre con la morte del soggetto, determinando il momento e il luogo dell'apertura, essenziali per stabilire la normativa applicabile. La legge equipara alla morte naturale anche la morte presunta. A seguito dell'apertura della successione, occorre determinare chi ha diritto a ricevere cosa: questo momento prende il nome di vocazione o delazione dell'eredità. La designazione del successibile può avvenire per legge o per testamento, mentre altri strumenti, come patti successori o donazioni mortis causa, sono vietati, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Tra l'apertura della successione e l'accettazione, l'eredità può rimanere senza titolare, configurando la cosiddetta "eredità giacente". In questa fase, un curatore provvede alla gestione e tutela del patrimonio. L'acquisto dell'eredità richiede la capacità di succedere, ossia la possibilità di sostituirsi nei diritti e negli obblighi patrimoniali del defunto. Sono capaci di succedere tutte le persone nate o concepite al momento dell'apertura della successione; nel caso testamentario, anche i figli non ancora concepiti possono essere chiamati a succedere.

L'INDEGNITÀ A SUCCEDERE

L'indegnità a succedere è una sanzione civile che colpisce l'erede che abbia tenuto condotte gravi o illecite, quali l'omicidio del de cuius o dei suoi familiari, la violenza per mutare o impedire il testamento, o la falsificazione dello stesso. L'indegno, pur essendo chiamato all'eredità, non può conservarla, secondo il principio "Indignus potest capere, sed non potest retinere". L'indegnità deve essere dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva e si differenzia dalla diseredazione, che è un'esclusione volontaria disposta dal testatore.

LA RAPPRESENTAZIONE

La rappresentazione è l'istituto secondo cui, in caso di rinuncia, premorienza, indegnità o assenza del chiamato all'eredità, subentra al suo posto il discendente, tutelando così la continuità della stirpe familiare nel patrimonio del defunto. L'accrescimento, invece, riguarda la contitolarità di un diritto: se uno dei contitolari viene meno, la sua quota si estende a favore degli altri.

L'acquisto dell'eredità avviene tramite accettazione, mentre l'acquisto del legato è automatico. L'accettazione può essere espressa, tacita, presunta o con beneficio d'inventario. Quest'ultima consente di separare il patrimonio dell'erede da quello del defunto, proteggendo l'erede dal rischio di dover pagare i debiti del defunto oltre quanto ricevuto. L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria per minori, interdetti o inabilitati, previa autorizzazione del giudice tutelare. La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede tutela i creditori e i legatari, conferendo loro priorità sui beni del defunto. In alcune situazioni, l'erede apparente si comporta come se fosse l'erede effettivo; la legge permette all'effettivo erede di agire anche contro i terzi acquirenti dei beni. La rinuncia all'eredità consiste in una dichiarazione unilaterale che esclude l'erede dalla successione, retroattivamente, e può essere revocata solo con accettazione o in caso di violenza o dolo.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

La successione legittima si applica quando non vi è testamento. La legge individua i successibili, seguendo criteri di parentela e tutela degli interessi del defunto. In prima linea vi è il coniuge, che può concorrere con i figli o con altri parenti e gode di diritti aggiuntivi, come abitazione della casa familiare e uso dei mobili. L'unione civile, costituita secondo le norme vigenti, conferisce al superstite diritti successori analoghi a quelli del coniuge. Diversa è la situazione della convivenza di fatto, in cui i diritti successori del superstite sono limitati, regolamentati principalmente dal diritto di abitazione e dalla successione nel contratto di locazione della casa comune. Gli altri successibili si dividono per ordine: i figli, che succedono in parti uguali; i genitori e i fratelli, successione condizionata all'assenza di discendenti; collaterali dal terzo al sesto grado, e, in mancanza di altri, lo Stato. La legge distingue inoltre tra fratelli germani e unilaterali, assegnando quote differenti, mentre la successione non può estendersi oltre il sesto grado.